Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 10 febbraio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, *come da norme riportate nella testata della parte seconda,* si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 10 FEBBRAIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Carrozzeria Bertone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1978. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1977. — **O.R.S.A. - Olonia resine sintetiche affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 18 gennaio 1978. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1978. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1977. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1978. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1978. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1978. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1978. — **Immobiliare OAGI, società per azioni, in Padova:** Estrazione di obbligazioni. — **Immobiliare Vigevano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1978. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1978. — **Riunione immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1978. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1978. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **Comune di Napoli - IV Direzione, finanza e ragioneria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1977. — **Eridania - Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1978. — **Propilei, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1978.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, credito fondiario, in Milano:** Elenco di cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977, n. **1061.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Corte Franca.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in località Colombaro del comune di Corte Franca (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1978
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977, n. **1062.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione alla circoscrizione territoriale fra l'archidiocesi di Spoleto e le diocesi di Norcia, Narni e Rieti.

N. 1062. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 24 giugno 1976, relativo alla modificazione alla circoscrizione territoriale tra l'archidiocesi di Spoleto e le diocesi di Norcia, Narni e Rieti, nel senso che i territori delle parrocchie di S. Donato in Leonessa, Ocre, Pianezza, S. Angelo in Trigillo, S. Paolo e S. Pietro in Terzone, Vallunga, Villa Bigioni, Ville del Piano vengono separati dall'archidiocesi di Spoleto ed annessi in perpetuo alla diocesi di Rieti; il territorio della parrocchia di Trimezzo nel comune di Cittareale viene separato dalla diocesi di Norcia ed attribuito alla diocesi di Rieti; il territorio della parrocchia di S. Eleuterio in Moggio Reatino viene separato dalla diocesi di Narni ed annesso alla diocesi di Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1978
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 185

LEGGE 24 gennaio 1978, n. **27.**

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilità con il conducente.

Art. 2.

Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'articolo 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.

Art. 3.

Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.

I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perché provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.

Art. 5.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA DELLE INFRAZIONI

Titolo della infrazione	Misura della soprattassa
1. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
2. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della differenza di tassa.
3. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radiodiffusione installato, senza il pagamento del relativo canone di abbonamento.	Soprattassa pari a tre volte l'importo del canone annuo di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa evasi.
4. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radiodiffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il canone annuo dovuto e quello pagato rapportato ad anno, nonchè soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua di concessione governativa dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa.
5. — Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.
6. — Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.	Soprattassa di L. 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.
7. — Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dalla azienda proprietaria dell'autocarro.	Soprattassa e differenza di tassa come al n. 5.
8. — Uso della targa di prova per fini diversi.	Soprattassa pari a sei volte la tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo, oltre il pagamento della tassa.
9. — Circolazione di veicoli senza il documento di circolazione sebbene la tassa risulti corrisposta.	Soprattassa di L. 9.000.
10. — Quando il veicolo o l'autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purchè in modo visibile).	Soprattassa di L. 9.000.
11. — Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.	Soprattassa di L. 9.000.

Nota: Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non può essere inferiore a L. 5.000.

LEGGE 26 gennaio 1978, n. 28.
Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79.

Art. 2.

L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. 29.
Autorizzazione al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Rieti ad accettare un legato.

N. 29. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Rieti in persona del suo presidente *pro tempore* viene autorizzato ad accettare il legato disposto dalla signora Albero Ester o Camilla vedova Mazzilli con testamento olografo pubblicato in data 8 settembre 1971 per atti dott. Vincenzo Papi, notaio in Roma, n. 10241/4376 di repertorio, consistente negli immobili siti in Rieti in località Basso Cattano, distinti nel catasto al foglio 56, numeri 42 e 43.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1978
Registro n. 4 Giustizia, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 1978.
Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le regioni a statuto ordinario, relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 355/1977, in materia di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di propria competenza;

Visto l'art. 4 dello stesso decreto delegato, che riconosce allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento nelle materie trasferite alle regioni, nonché le funzioni attinenti ai rapporti con le Comunità europee per le stesse materie;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/1977 del consiglio del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di programmi specifici nazionali di intervento cui dovranno uniformarsi i singoli progetti da ammettere al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA;

Ritenuto che detti programmi dovranno essere predisposti tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato regolamento comunitario e sulla base delle indicazioni in proposito fornite dalle regioni;

Ritenuto altresì che il predetto regolamento comunitario prevede un periodo transitorio in cui i singoli progetti di investimento potranno essere presentati anche in assenza dei programmi specifici di intervento;

Atteso che, per esigenze di carattere unitario, è necessario impartire opportune istruzioni alle regioni per l'esercizio delle specifiche competenze loro spettanti connesse all'applicazione del richiamato regolamento comunitario;

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo alle linee di intervento in materia di politica agricolo-alimentare, con riferimento ai programmi specifici di intervento nel settore delle strutture di trasformazione e di commercializzazione, proposti dai Ministeri competenti al CIPE, i singoli progetti di investimento saranno presentati dalle regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la valutazione di compatibilità con i programmi stessi nonché con le linee generali della programmazione economica ed agricola, e per il successivo inoltro agli organi comunitari. E' devoluta al CIPE la soluzione delle divergenze che eventualmente dovessero insorgere tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate in ordine alla valutazione di tale compatibilità.

Art. 2.

Nel periodo transitorio, di cui all'art. 12 del regolamento comunitario indicato nelle premesse, per esigenze di carattere unitario connesse anche ai rapporti con le Comunità europee, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste coordinerà l'invio agli organi comunitari di progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non sono stati ancora approvati i programmi specifici nazionali di intervento. In caso di disaccordo tra lo stesso Ministero e le regioni interessate in ordine alla opportunità di realizzazione di singoli progetti di investimento, avuto riguardo alle linee generali di programmazione e alle condizioni produttive ed economiche delle singole zone, spetta al CIPE la valutazione di compatibilità per la trasmissione dei progetti stessi agli organi comunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1135)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1978.

Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario per la distribuzione di carburanti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del terzo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuta la necessità di fissare direttive generali per l'esercizio delle attività amministrative delegate alle regioni nonchè al fine di evitare soluzioni di continuità sulla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati destinati all'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. — Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni osserveranno le disposizioni legislative che prevedono l'esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti petroliferi destinati all'agricoltura, in atto stabilite dalle lettere B/3, C/1 ed E/4 della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e le relative norme regolamentari stabilite con il decreto ministeriale 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 agosto 1963, modificato con i successivi decreti ministeriali 10 marza 1970 e 5 febbraio 1975, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 28 marzo 1970 e n. 53 del 25 febbraio 1975, nonchè ogni eventuale disposizione legislativa e regolamentare che dovesse successivamente essere emanata nella particolare materia.

Le regioni devono, altresì, attenersi ai criteri di massima stabiliti, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, dal Ministero delle finanze su proposta del comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852; tali criteri di massima saranno comunicati dal Ministero delle finanze direttamente alle regioni.

2. — Le regioni sottopongono direttamente all'esame del comitato centrale di coordinamento ogni questione che dovesse insorgere nell'esplicazione delle funzioni ad esse delegate per la cui soluzione è necessario adottare criteri di massima per la indispensabile unità di indirizzo.

3. — Le regioni eseguono gli adempimenti previsti dall'art. 19 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, consistenti nell'esame delle dichiarazioni presentate dagli utenti per l'approvazione dei consumi dell'anno precedente e delle assegnazioni per il nuovo anno, sulla base delle tabelle dei consumi medi normali già approvate ed adottate dai comitati provinciali.

Per eventuali nuove lavorazioni non previste dalle predette tabelle le regioni provvedono ad integrarle e determinano i relativi consumi medi normali con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 18 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, inviando copia della determinazione adottata al comitato centrale di coordinamento.

La medesima procedura va osservata per qualsiasi variazione che dovesse essere apportata alle predette tabelle.

4. — Al fine di non interrompere la continuità del servizio, le sezioni provinciali dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » possono effettuare quest'anno assegnazioni provvisorie di carburanti o combustibili agevolati per l'agricoltura per quantitativi non superiori in ogni caso al prevedibile fabbisogno di un trimestre secondo le modalità in atto previste, a meno che le regioni non facciano presente di essere già in grado di esaminare le dichiarazioni presentate dagli utenti per l'approvazione dei consumi dell'anno precedente e delle assegnazioni per il nuovo anno.

Per gli anni successivi le assegnazioni provvisorie saranno consentite dalle regioni nel caso in cui si trovino nella impossibilità di provvedere tempestivamente ai cennati adempimenti ed invieranno copia della relativa determinazione al comitato centrale di coordinamento presso il Ministero delle finanze.

5. — Le regioni, a richiesta dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, esprimono il parere previsto dal quinto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977, sulle istanze presentate dai conduttori di aziende agricole ai fini della esclusione dei consumi di gas metano della imposta di consumo stabilita dall'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Costituzione del comitato tecnico scientifico per il servizio sismico presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176, relativa alla istituzione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del servizio sismico;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 176, con il compito di predisporre i programmi e le direttive per l'attività del servizio sismico;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato tecnico scientifico per il servizio sismico previsto dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 176, presieduto dal prof. ing. Giovanni Travaglini, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto dai seguenti membri:

Rivelli ing. Roberto, presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Cestelli Guidi prof. ing. Carlo, Grandori prof. ingegner Giuseppe e Iacobacci prof. Alberto, membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Caputo prof. Michele, direttore dell'Istituto nazionale di geofisica, Gasparini prof. Paolo, direttore dello istituto di geofisica dell'Università di Napoli, Carapezza prof. Marcello, professore di ruolo di geochimica applicata presso la facoltà di scienze dell'Università di Palermo e Villa prof. Floriano, presidente dell'Associazione nazionale geologi, esperti.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute che terrà il consesso è attribuito agli aventi diritto, con salvezza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, citata nelle premesse.

Art. 3.

Le spese di cui all'art. 2 graveranno sul cap. 1144 del bilancio di questo Dicastero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1978-79-80 e all'uopo si autorizza l'impegno di L. 1.000.000 per ciascun anno.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro dei lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per la ricerca scientifica
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1977
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 3

(797)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

Nomina del presidente e del segretario del comitato previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nel caso di trattazione delle questioni relative all'art. 15 della legge medesima.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese;

Visto l'art. 15 della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1977, registro n. 10 Industria, foglio n. 224 e il decreto ministeriale 3 dicembre 1977 in corso di registrazione;

Viste le designazioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico

Fermi restando tutti gli altri componenti del comitato nominati con appositi decreti ministeriali allorché vengono trattate le questioni relative all'art. 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374, la presidenza del predetto comitato è assunta dall'on. dott. Luigi Michele Galli, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e i compiti di segretario sono espletati dal dott. Franco D'Angelo, direttore di divisione r.e., funzionario del predetto Ministero.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1978
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 56

(948)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 14254 del 4 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Matera fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'unione provinciale commercianti sig. Michele Dragone, dimissionario, con il sig. Vito Michele Di Pede;

Decreta:

Il sig. Vito Michele Di Pede è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante dell'unione provinciale commercianti di Matera, in sostituzione del sig. Michele Dragone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(942)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Modacalzatura - XXXII Presentazione internazionale moda della calzatura - Salone del cuoio, accessori, pelletteria, modellisti », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Modacalzatura - XXXII Presentazione internazionale moda della calzatura - Salone del cuoio, accessori, pelletteria, modellisti », che avrà luogo a Bologna dal 4 all'8 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1005)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », che avrà luogo a Vicenza dal 3 al 6 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1007)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1978.

Autorizzazione alla commercializzazione fino al 30 giugno 1978 di sementi di riso con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi di riso, conformi alle condizioni di purezza e di germinabilità fissate per la certificazione, non è sufficiente a coprire il fabbisogno di sementi per la campagna di semina 1978;

Visto in particolare l'art. 14, quarto comma, della citata legge n. 1096, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Vista la decisione della commissione delle Comunità economiche europee che, in deroga alle direttive comunitarie in materia, consente all'Italia di ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio sementi di riso con requisiti ridotti per quanto concerne la germinabilità ed il contenuto massimo di grani rossi;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento di mercato delle sementi di riso nella campagna in corso;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 giugno 1978 la commercializzazione di q.li 40.000 di sementi di riso della categoria « sementi certificate della 2ª riproduzione » con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di 500 grammi, di q.li 40.000 delle categorie « sementi certificate della 1ª e 2ª riproduzione » con facoltà germinativa non inferiore al 75 % e di q.li 40.000 della categoria « sementi certificate della 2ª riproduzione » con entrambi i sopra indicati requisiti ridotti.

Il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre alle indicazioni previste per i requisiti ridotti, le dizioni: « destinate esclusivamente all'Italia », « contenuto massimo in grani rossi: 10 per 500 grammi » e/o « facoltà germinativa minima 75 % ».

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulata con deliberazione n. 368 del 14 novembre 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Milioli rag. Silvano;
2) Fontechiari Dante;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Artoni per. agr. Vittorio;
2) Ghersetich dott. Renato;
3) Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,35	866,35	866,25	866,35	866,30	866,30	866,25	866,35	866,35	866,35
Dollaro canadese	778,40	778,40	779 —	778,40	778,50	778,35	778,40	778,40	778,40	778,45
Franco svizzero	441,80	441,80	442,80	441,80	442,45	441,75	442,17	441,80	441,80	441,80
Corona danese	151,83	151,83	152 —	151,83	151,80	151,80	151,90	151,83	151,83	151,85
Corona norvegese	169,27	169,27	169,50	169,27	169,25	169,25	169,30	169,27	169,27	169,30
Corona svedese	186,45	186,45	186,40	186,45	186,45	186,40	186,42	186,45	186,45	186,45
Fiorino olandese	384,40	384,40	385 —	384,40	384,50	384,35	384,38	384,40	384,40	384,40
Franco belga	26,556	26,556	26,55	26,556	26,63	26,50	26,548	26,556	26,556	26,55
Franco francese	176,30	176,30	176 —	176,30	176,15	176,25	176,12	176,30	176,30	176,30
Lira sterlina	1676,10	1676,10	1676 —	1676,10	1675,70	1676,05	1675,50	1676,10	1676,10	1676,10
Marco germanico	411,20	411,20	411,75	411,20	411,50	411,15	411,30	411,20	411,20	411,20
Scellino austriaco	57,326	57,326	57,38	57,326	57,55	57,30	57,365	57,326	57,326	57,35
Escudo portoghese	21,53	21,53	21,50	21,53	21,51	21,50	21,50	21,53	21,53	21,55
Peseta spagnola	10,706	10,706	10,70	30,706	10,70	10,65	10,71	10,706	10,706	10,70
Yen giapponese	3,591	3,591	3,60	3,591	3,57	3,55	3,592	3,591	3,591	3,59

Media dei titoli del 7 febbraio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,325
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,275
» 5 % (Ricostruzione)	94,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,200
» 5 % (Beni esteri)	94,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,700
» 5,50 % » » 1968-83	79,300
» 5,50 % » » 1969-84	75,450
» 6 % » » 1970-85	75,400
» 6 % » » 1971-86	73,150
» 6 % » » 1972-87	72,600
» 9 % » » 1975-90	81,125
» 9 % » » 1976-91	79,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,150
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,050
» poliennali 7 % 1978	99,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,425
» » 9 % 1980	93,525
» » 10 % 1981	93,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	866,30
Dollaro canadese	778,40
Franco svizzero	441,985
Corona danese	151,865
Corona norvegese	169,285
Corona svedese	186,435
Fiorino olandese	384,39
Franco belga	26,552
Franco francese	176,21
Lira sterlina	1675,80
Marco germanico	411,25
Scellino austriaco	57,345
Escudo portoghese	21,525
Peseta spagnola	10,708
Yen giapponese	3,591

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. cambio prestito riforma fondiaria 5 %. — Data: 7 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Iodice Maria Rosaria, nata a Napoli il 10 novembre 1947. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1055)

Avviso di rettifica

Di seguito al decreto ministeriale 31 gennaio 1978 concernente i quantitativi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978, alla pag. 874, deve intendersi allegato il seguente elenco, costituente parte integrante del decreto stesso.

ELENCO DEI TITOLI AZIONARI QUOTATI
E RELATIVI QUANTITATIVI MINIMI DI NEGOZIAZIONE
(in ordine alfabetico di denominazione abbreviata)

Denominazione abbreviata	Denominazione estesa	Quantitativi minimi
Abeille	L'Abeille - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	100
Acqua Pia Ant. Marcia	Società dell'Acqua Pia Antica Marcia	500
Acqued. De Ferrari	Acquedotto De Ferrari-Galliera	500
Acqued. Nicolay	Acquedotto Nicolay S.p.a.	1.000
Aedes	Aedes - S.p.a. ligure lombarda per imprese e costruzioni	500
Agricola finanziaria	Agricola finanziaria S.p.a.	500
Alitalia priv.	Alitalia - Linee aeree italiane	1.000
Alitalia priv. 1GE76	Alitalia - Linee aeree italiane	1.000
Alivar	Alivar S.p.a.	1.000
Alleanza ass.	Alleanza assicurazioni	50
Anic	Anic S.p.a.	5.000
Assicuratrice Ital.	L'Assicuratrice Italiana S.p.a. di assicurazioni e di riassicurazioni	25
Ausiliaria	L'Ausiliare - Locazione di vagoni - Imprese ferroviarie e tramviarie	100
Ausonia	Ausonia assicurazioni - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	500
Autostrada TO-MI	Autostrada Torino-Milano	500
Autostrade merid.	Autostrade meridionali S.p.a.	100
Banca Commerciale It.	Banca Commerciale Italiana	100
Banca Mercantile	Banca Mercantile S.p.a.	100
Banco di Roma	Banco di Roma	100
Banco Lariano	Banco Lariano S.p.a.	100
Bastogi	Bastogi finanziaria S.p.a.	1.000
Beni stabili	Istituto romano di beni stabili	500
Bii ord.	Beni immobili italia S.p.a. - Costruzioni e industria edilizia	5.000
Bii priv.	Beni immobili italia S.p.a. - Costruzioni e industria edilizia	5.000
Bonifiche ferraresi	Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole	100
Bonifiche siele	Bonifiche siele finanziaria S.p.a.	100
Borgosesia	Borgosesia S.p.a.	100
Borgosesia risp. port.	Borgosesia S.p.a.	100
Bowring	C.T. Bowring and Co. Limited	1.000
Breda	Finanziaria Ernesto Breda S.p.a.	500
Brioschi	Brioschi finanziaria S.p.a.	100
Broggi Izar	Broggi - Izar - Fabbriche italiane riunite S.p.a.	1.000
Buton	Gio. Buton & C. - S.p.a.	100
Caffaro	Caffaro S.p.a. - Società per l'industria chimica ed elettrochimica	5.000
Calzaturif. Varese	Calzaturificio di Varese S.p.a.	100
Cantoni Cotonificio	Cotonificio Cantoni	100
Cart. Binda	Cartiere Ambrogio Binda S.p.a.	100
Cart. Burgo ord.	Cartiere Burgo	100
Cart. Burgo priv.	Cartiere Burgo	100
Cart. De Medici	Cartiere L. De Medici & C. S.p.a.	1.000
Cart. Donzelli (*)	C.R.D.M. - Cartiere Riunite Donzelli & Meridionali S.p.a.	5.000
Cart. Italiane	Cartiere Italiane Riunite	1.000
Cascami 1872	Cascami 1872 - Filatura italiana della seta	100
Castagnetti	Ing. Castagnetti & C. S.p.a.	500
Cavarzere	Cavarzere - Produzioni industriali S.p.a.	50
Cementir	Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.a.	1.000
Centenari e Zinelli	Centenari & Zinelli S.p.a.	10.000
Centrale	La Centrale - Finanziaria Generale S.p.a.	100
Ceramica Pozzi	Manifattura Ceramica Pozzi S.p.a.	1.000
Chiari e Forti	Chiari & Forti S.p.a.	1.000
CIGA	C.I.G.A. - Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi	500
CIR - Conc. It. Riunite	CIR - Concerie Italiane Riunite	100
COGE	Società Commerciale Gestioni « COGE »	1.000

(*) Sospesa.

Denominazione abbreviata	Denominazione estesa	Quantitativi minimi
Cond. acqua Roma . . .	Società italiana per condotte d'acqua	1.000
Cond. acque Torino . . .	Società azionaria per la condotta di acque potabili	1.000
Credito Edilizio	Istituto Nazionale di Credito Edilizio S.p.a.	100
Credito Italiano . . .	Credito Italiano	500
Credito Varesino .	Credito Varesino	500
Cucirini Cantoni C. . . .	Cucirini Cantoni Coats	500
Dalmine	Dalmine S.p.a.	5.000
De Angeli Frua . . .	De Angeli - Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati	100
Erba ord.	Carlo Erba S.p.a.	1.000
Erba priv.	Carlo Erba S.p.a.	1.000
Eridania . . .	Eridania zuccherifici nazionali	500
Esercizio Molini - SEM .	S.E.M. - Società Esercizio Molini S.p.a.	1.000
Eternit . . .	Eternit S.p.a.	500
Eternit pref.	Eternit S.p.a.	500
Eurogest	Eurogest S.p.a. (ex Biondi Finanziaria)	500
Falck ord.	Falck - Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.a.	500
Falck priv. .	Falck - Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.a.	500
Fer-Co	Fer-Co - S.p.a. Ferrovie e Costruzioni	1.000
Ferrovie Nord - Milano .	Ferrovie Nord - Milano	1.000
Ferrovie Sec. Merid.	Strade Ferrate Secondarie Meridionali S.p.a.	1.000
Ferrovie Torino Nord .	Ferrovie Torino Nord - S.p.a.	1.000
Fiat ord.	Fiat S.p.a.	1.000
Fiat. priv.	Fiat S.p.a.	1.000
Finmare .	Finmare - Società Finanziaria Marittima	5.000
Finrex .	Finrex - Finanziaria Immobiliare S.p.a.	100
Finsider . .	Finsider - Società Finanziaria Siderurgica	5.000
Firs . . .	Firs - Italiana di Assicurazioni S.p.a.	500
FISAC	F.I.S.A.C. - Fabbriche Italiane Seterie e Affini - Como	1.000
Flaminia Nuova (*) .	Flaminia Nuova S.p.a.	1.000
Florio . .	Vinicola Italiana Florio - Ingham Whitaker - Woodhouse & C. - S.p.a.	1.000
Fondiaria Incendio .	La Fondiaria Incendio - Compagnia italiana di assicurazioni	100
Fondiaria Vita . . .	La Fondiaria Vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo	100
Fornaci . .	Fornaci Riunite S.p.a.	100
Fornara	Stabilimento G. Fornara & C. S.p.a.	500

(*) Sospesa.

Denominazione abbreviata	Denominazione estesa	Quantitativi minimi
Garboli	Garboli S.p.a. - Impresa generale di costruzioni	1.000
Generalfin	Generalfin S.p.a.	1.000
Generali ass.	Assicurazioni Generali S.p.a.	25
Gerolimich	Navigazione Gerolimich & C. S.p.a.	100
Gilardini	Gilardini S.p.a.	500
GIM	GIM - Società Generale Industria Metallurgica	500
Graziano	Graziano & C. S.p.a.	1.000
IBP - Buitoni Perugina .	IBP - Industria Buitoni Perugina S.p.a.	500
Idrocarburi Naz. ord. (1)	Idrocarburi Nazionali S.p.a.	1.000
IFI priv.	IFI - Istituto Finanziario Industriale	500
IFIL	IFIL - Finanziaria di Partecipazioni S.p.a.	100
ILSSA - Viola	I.L.S.S.A. - Viola - Industria lamiere speciali soc. az. - Carlo Viola	500
Imm. Agric. Vittoria . . .	Immobiliare Agricola Vittoria S.p.a.	100
Immobiliare Roma . . .	Generale immobiliare di lavori di utilità pubblica e agricola	10.000
Industria zuccheri	Società italiana per l'industria degli zuccheri	500
Iniziativa edilizia .	Iniziativa edilizia	100
Interbanca priv. . . .	Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a.	100
INVEST	INVEST S.p.a. - Sviluppo e gestione investimenti mobiliari	500
INVIM (*)	INV.IM. - Investimenti Immobiliari S.p.a.	1.000
Ist. It. Credito Fond. . .	Istituto Italiano di Credito Fondiario	100
ISVIM	I.S.V.I.M. - Isolato San Vincenzo Immobiliare Mobiliare S.p.a.	100
Italcable	Italcable - Servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a.	500
Italcementi	Italcementi - Fabbriche riunite cemento	100
Italgas	Società italiana per il gas	1.000
Italia ass.	Italia assicurazioni S.p.a.	100
Italsider	Italsider S.p.a.	5.000
Kernel italiana	Kernel italiana S.p.a. - già Marittima Costiera Imperia	1.000
La Gaiana	La Gaiana S.p.a.	500
La Milano centrale . . .	La Milano centrale	50
Lanerossi (*)	Lanerossi S.p.a.	1.000
Latina ass. ord.	Compagnia Latina di assicurazioni	1.000
Latina ass. priv.	Compagnia Latina di assicurazioni	1.000
Lepetit ord.	Gruppo Lepetit S.p.a.	100
Lepetit priv.	Gruppo Lepetit S.p.a.	100

(1) Idrocarburi naz. risp.
(*) Sospesa.

Denominazione abbreviata	Denominazione estesa	Quantitativi minimi
Linificio ord. (1)	Linificio e canapificio nazionale	1.000
Liquigas ord.	Liquigas S.p.a.	10.000
Liquigas priv.	Liquigas S.p.a.	10.000
Liquigas risp. port.	Liquigas S.p.a.	10.000
Magazzini Generali	Magazzini Generali silos e frigoriferi S.p.a.	1.000
Magneti Marelli priv.	Fabbrica italiana Magneti Marelli S.p.a.	1.000
Magona	La Magona d'Italia	500
Manetti e Roberts	Società italo-britannica L. Manetti - H. Roberts & C. p.a.	500
Manif. Rotondi	Manifattura Rotondi	100
Marelli Ercole	Ercole Marelli & C. S.p.a.	5.000
Marzotto priv.	Manifattura lane Gaetano Marzotto & figli	1.000
Mediobanca	Mediobanca - Banca di credito finanziario	25
Milano ass. ord.	Compagnia di assicurazione di Milano	100
Milano ass. priv.	Compagnia di assicurazione di Milano	100
Mira Lanza	Mira-Lanza S.p.a.	50
Mittel	Mittel S.p.a.	1.000
Molini Certosa (*)	Società di macinazione Molini Certosa	500
Mondadori priv.	Arnoldo Mondadori Editore	1.000
Montedison CS	Montedison S.p.a.	5.000
Montedison SS	Montedison S.p.a.	5.000
Montefibre ord.	Montefibre S.p.a.	1.000
Montefibre pref.	Montefibre S.p.a.	1.000
NAI - Nav. Alta Italia	Navigazione Alta Italia	500
Napoletana gas	Compagnia napoletana di illuminazione e scaldamento col gas	1.000
Nebiolo	Società Nebiolo S.p.a.	1.000
Nuova Edificatrice	Nuova Edificatrice S.p.a.	50
Olcese	Cotonificio olcese-veneziano S.p.a.	10.000
Olivetti ord.	Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.	1.000
Olivetti priv.	Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.	1.000
Pacchetti	Pacchetti S.p.a.	10.000
Pan Electric (*)	Pan Electric S.p.a.	500
Pantanella	Pantanella S.p.a.	5.000
Paramatti	Paramatti S.p.a.	1.000
Partecip. Finanziarie	Società Nazionale di Partecipazioni Finanziarie S.p.a.	1.000
Patriarca	Patriarca S.p.a.	500
Pegna	Prodotti chimici Cesare Pegna & Figli S.p.a.	5.000
Perlier	Perlier S.p.a.	5.000
Pertusola	Società mineraria e metallurgica di Pertusola	500
Petrolifera italiana	Società petrolifera italiana S.p.a.	1.000
Piemonte finanziario	Il Piemonte finanziario S.p.a.	500
Pierrel	Pierrel S.p.a.	1.000

(1) Linificio - risp.
(*) Sospesa.

Denominazione abbreviata	Denominazione estesa	Quantitativi minimi
Pirelli e C.	Pirelli & C. soc. in accomandita per azioni	500
Pirelli S.p.a.	Pirelli S.p.a.	1.000
Premuda	Premuda - Società di navigazione per az.	500
Profing	Profing S.p.a.	1.000
RAS	Riunione Adriatica di Sicurtà	25
Rejna	Rejna S.p.a.	1.000
Richard Ginori	Società Ceramica Italiana Richard-Ginori	5.000
Rinascente ord.	La Rinascente - S.p.a. per l'esercizio di grandi magazzini	10.000
Rinascente priv.	La Rinascente - S.p.a. per l'esercizio di grandi magazzini	10.000
Risanamento Napoli	Società pel Risanamento di Napoli	100
Riva Finanziaria	Riva Finanziaria S.p.a.	100
Romana Zucchero ord.	Romana Zucchero S.p.a.	5.000
Romana Zucchero priv.	Romana Zucchero S.p.a.	5.000
Rumianca	Rumianca S.p.a.	500
Sacip	Sacip - Immobiliare friulana S.p.a.	100
Saffa	Saffa	100
Saffa risp. port.	Saffa	100
SAI	SAI - Società Assicuratrice Industriale	100
SAIAG	SAIAG - S.p.a. industria articoli gomma	500
Sariaf (*)	S.A.R.I.A.F. - Soc. az. Romagnola Industrie agricolo-farmaceutiche	500
Sarom	Sarom finanziaria S.p.a.	1.000
Schiapparelli	Stabilimenti chimici farmaceutici riuniti Schiapparelli	1.000
Scotti (*)	Scotti & C. S.p.a.	1.000
Sermide ord.	Sermide S.p.a.	5.000
Sermide priv.	Sermide S.p.a.	5.000
Sermide risp. port.	Sermide S.p.a.	5.000
Serono	Istituto farmocologico Serono S.p.a.	1.000
SICI	S.I.C.I. - Società imprese centro Italia	5.000
SIFA	Società immobiliare e finanziaria per azioni (SIFA) - già Monte Amiata	1.000
Silos Genova	Silos di Genova - S.p.a. - Sbarchi ed imbarchi di cereali e semi	500
Siossigeno	S.I.O. - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas	100
SIP	SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico	500
SME	SME - Soc. meridionale finanziaria	5.000
Smeriglio	Società italiana smeriglio - S.I.S.	50.000
SMI - Metalli	SMI - Società metallurgica italiana	500

(*) Sospesa.

Denominazione abbreviata	Denominazione estesa	Quantitativi minimi
SNIA - VISCOSA ord.	SNIA VISCOSA - Società nazionale industria applicazioni viscosa	1.000
SNIA - VISCOSA priv.	SNIA VISCOSA - Società nazionale industria applicazioni viscosa	1.000
SPAN	Società partenopea di navigazione - S.P.A.N.	1.000
Standa	Standa S.p.a.	500
STET	STET - Società finanziaria telefonica per azioni	500
Superpila	Superpila S.p.a.	100
Tecnomasio	Tecnomasio italiano Brown Boveri	5.000
Terme Acqui	Terme demaniali di Acqui S.p.a.	1.000
Terni	Terni - Società per l'industria e l'elettricità S.p.a.	10.000
Toro ass. ord.	Toro assicurazioni - Compagnia Anonima d'Assicurazioni di Torino	100
Toro ass. priv.	Toro assicurazioni - Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino	100
Tosi Franco	Franco Tosi S.p.a.	100
Trafilerie	Trafilerie e laminatoi di metalli S.p.a.	1.000
Trenno	Società Trenno S.p.a.	1.000
Tripcovich	D. Tripcovich & C. - Società di navigazione rimorchi e salvataggi per azioni	25
UNICEM	UNICEM - Unione Cementerie Marchino-emiliane e di Augusta S.p.a.	500
UNIDAL (*)	UNIDAL S.p.a. - Unione industrie dolciarie ed alimentari (già Motta)	5.000
Unione industriale	Unione industriale S.p.a.	1.000
Unione manifatture (*)	Unione manifatture	100
Val Chisone - Talco GR	Talco e grafite Val Chisone	25
Venchi unica (*)	Venchi unica S.p.a.	1.000
Vianini	Vianini S.p.a.	500
Volano zuccheri ord.	Zuccherificio del Volano S.p.a.	500
Volano zuccheri priv.	Zuccherificio del Volano S.p.a.	500
Westinghouse	Wabco Westinghouse S.p.a	100
Worthington	Worthington S.p.a.	500
Wührer	Birra Wührer S.p.a.	5.000

(*) Sospesa.

(1213)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Filattiera

Con decreto interministeriale n. 189 in data 29 dicembre 1977 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Filattiera (Massa Carrara), distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 45, mappale 154, della superficie complessiva di mq 1620.

(977)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

514° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 4 novembre 1977, la sig.ra Losio Luigia, domiciliata in Moltalto Pavese (Pavia), titolare, quale unica erede del defunto concessionario Carlo Losio, della concessione di marna da cemento denominata « Molino Cagnoni », sita in territorio del comune di Lirio (Pavia), è dichiarata decaduta dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del decreto suddetto.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Padova 8 febbraio 1977, la concessione di terre da sbianca denominata « S. Martino », sita in territorio dei comuni di Brogliano e Cornedo Vicentino (Vicenza), della quale è titolare la S.p.a. E.L.B.A., ad Arsiero (Vicenza), in virtù del decreto ministeriale 26 marzo 1970, è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 27 aprile 1976.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze 7 maggio 1977, la concessione mineraria di marna da cemento denominata « Sezzano », sita in territorio del comune di Rignano sull'Arno (Firenze), è rinnovata a favore della S.p.a. Toscana Cementi, in Firenze, per la durata di anni venti a decorrere dal 10 febbraio 1976.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 17 novembre 1977, alla S.r.l. Mineraria Giovo Gardena, in Angolo (Brescia), è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data 24 ottobre 1976, la concessione per la coltivazione di minerali di baritina denominata « Gardena », sita in territorio dei comuni di Schilpario (Bergamo) e Cerveno (Brescia).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 23 novembre 1977, all'Industria mineriaria italiana - I.M.I. del rag. C. Fabi, elettivamente domiciliata in Lanzada (Sondrio), è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di talco denominata « Sasso della Pradaccia », sita in comune di Lanzada (Sondrio), per una superficie di Ha 36.

L'area totale ha ora una superficie, misurata graficamente di Ha 200.

Il termine di durata della concessione viene portato ad anni trenta a decorrere dal 23 novembre 1977.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Padova 24 novembre 1977, alla S.p.a. Berica Bentoniti, in Genova, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di bentonite e terre da sbianca denominato « Consolaro », sito in territorio dei comuni di S. Giovanni Ilarione, Vestenanuova (Verona) e Chiampo (Vicenza), per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 18 ottobre 1977, la concessione mineraria di caolino, argilla per porcellana, terraglia forte e terre con refrattarietà superiore a 1630°, denominata « Moranda », sita in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli), di cui è titolare la S.p.a. A.C.D.A.L., in Gattinara (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1976.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 7 dicembre 1977, alla S.p.a. Cementeria di Merone, in Milano, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, lo scorporo di Ha 14 facente parte dell'area ricadente in comune di Monguzzo, della concessione mineraria di marna da cemento denominata « Baggero e Brenno », sita in territorio dei comuni di Lurago d'Erba, Monguzzo, Lambrugo, Merone, Rogeno e Costa Masnaga (Como).

L'area della concessione, come sopra modificata, ha ora un'estensione misurata graficamente di Ha 196.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1977, alla S. Paolo S.I.S.A.C. - Società italiana sorgenti acque carboniche S.p.a., in Roma, è intestata la concessione di anidride carbonica denominata « Tenuta Acqua Acetosa », in comune di Roma, a decorrere dal 5 maggio 1977.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1978, alla S.p.a. Mineraria italiana, in Milano, è intestata la concessione di rutilo e granati denominata « Pianpaludo », sita in territorio dei comuni di Urbe e Sassello (Savona), a decorrere dal 20 gennaio 1977.

(1060)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico - carriera esecutiva.

In data 12 gennaio 1978, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico - carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 agosto 1976.

(700)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore », muratore in genere, nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 41ª dell'8 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1977, registro n. 33 Difesa, foglio n. 33, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore », muratore in genere, nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

(701)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore », muratore in genere, nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 41ª dell'8 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1977, registro n. 33 Difesa, foglio n. 35, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore », muratore in genere, nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(702)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(479/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(480/S)

OSPEDALE « R.C.S. DELL'ANNUNZIATA » DI AVERSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Aversa (Caserta).

(483/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente dei servizi di anestesia e rianimazione e di anestesia, rianimazione e terapie intensive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente dei servizi di anestesia e rianimazione e di anestesia, rianimazione e terapie intensive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(484/S)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « L. SPALLANZANI » DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(472/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(473/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(482/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(477/S)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

due posti di assistente di medicina generale presso le sedi di Cuorgnè e Rivarolo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(485/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(486/S)

OSPEDALE « F LOTTI » DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(481/S)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(475/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1977, n. **71.**

Norme per l'attuazione delle direttive (CEE) numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 258 del 28 aprile 1975 recepite con le leggi statali numeri 153/75 e 352/76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Toscana dà attuazione alle direttive del consiglio della (CEE) numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975 recepite con le leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, adattandole alle caratteristiche del territorio ed alle esigenze dell'agricoltura della Regione, nel rispetto delle direttive stesse e dei principi fondamentali delle leggi statali, allo scopo di:

realizzare il miglioramento del livello dei redditi e delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle campagne;

assicurare il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate;

adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva.

Gli scopi indicati al comma precedente sono raggiunti attraverso:

a) l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole;

b) un'adeguata mobilità della proprietà e dell'uso della terra che consenta il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati;

c) il miglioramento del livello di informazione socio-economica delle popolazioni agricole e della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

d) l'attuazione di interventi che compensino gli svantaggi naturali nelle zone indicate dalla direttiva del consiglio della (CEE) n. 273 del 28 aprile 1975, riportate nell'allegata tabella *A.*

Art. 2.

Programmazione

Gli interventi disciplinati dalla presente legge saranno attuati nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con riferimento ai programmi regionali di intervento in agricoltura e per la formazione professionale, nonchè, ove esistano, ai piani comprensoriali e zonali ed ai piani socio-economici delle comunità montane.

In mancanza dei programmi regionali di cui al primo comma gli interventi dovranno armonizzarsi con le direttive impartite dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Relazione annuale

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sullo stato dell'agricoltura toscana illustrante le linee generali di applicazione della legge nel quadro delle prospettive di sviluppo a breve e medio termine nonchè gli elementi, anche organizzativi, che ne caratterizzano l'operatività nei singoli comprensori e nelle singole comunità montane.

La giunta regionale potrà avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione di enti o istituti specializzati aventi sede nella Regione, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni stipulate dal presidente della giunta, previa deliberazione della giunta stessa.

La giunta regionale fornisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione delle relazioni al Parlamento di cui agli articoli 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed 1 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 4.

Comitato consultivo

E' istituito un comitato consultivo, con le funzioni di cui agli articoli 8, 27, 29, 32, 33, 41, 58, 59, 60 e 62 della presente legge.

In attesa della costituzione dei comprensori, il comitato si articola in sezioni decentrate, a livello provinciale.

Le sezioni decentrate del comitato consultivo sono composte da:

a) il presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) sette rappresentanti delle organizzazioni di coltivatori diretti;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni dei mezzadri e coloni;

d) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti;

e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole;

f) due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori.

Funge da segretario un funzionario della Regione.

Le sezioni hanno sede presso le rispettive province.

Il comitato, nelle sue sezioni decentrate, è costituito dal presidente della giunta regionale, anche con decreti separati, su deliberazione della giunta stessa.

I membri di cui ai punti *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale.

Il comitato nelle sue sezioni decentrate delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri della sezione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Al momento dell'entrata in funzione dei comitati comprensoriali le sezioni decentrate di cui al secondo comma s'intendono soppresse e contemporaneamente sostituite da sezioni decentrate articolate a livello comprensoriale composte secondo quanto previsto dal precedente terzo comma, fatta eccezione per il presidente dell'amministrazione provinciale che è sostituito dal presidente del comitato comprensoriale.

TITOLO II

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 5.

Regime di interventi

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, è istituito un regime speciale di interventi a favore delle aziende agricole singole o associate aventi una produzione tale da determinare per i lavoratori in esse occupati un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona ove ricade l'azienda o la maggior parte di essa.

Il regime di interventi è finalizzato al conseguimento, da parte delle aziende di cui al comma precedente, di una produzione tale da determinare un reddito da lavoro comparabile con quello dei lavoratori non agricoli della zona, ovvero tale da determinare un livello di redditività pari al livello di una azienda di riferimento, attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale od interaziendale che realizzi un ammodernamento delle aziende medesime mediante una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni.

Gli interventi previsti dal presente titolo si applicano con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate

ed alle cooperative di conduzione terreni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione adottata su proposta della giunta, programma la destinazione dei finanziamenti per i piani aziendali e interaziendali riferiti ai soggetti beneficiari di cui al successivo art. 6 ed eventualmente riferiti alle aree territoriali.

Art. 6.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del regime di interventi di cui al presente titolo, presentando un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli, i seguenti imprenditori agricoli:

a) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri e coloni anche in mancanza di accordi con il concedente, ovvero mezzadri e coloni congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, purchè esercitino l'attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dal successivo art. 7, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere per almeno tutta la durata del piano una contabilità aziendale secondo quanto disposto dal successivo art. 33 e conducano aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano i requisiti oggettivi di cui all'art. 9;

b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari, conduttori, purchè esercitino l'attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dal successivo art. 7, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere per almeno tutta la durata del piano una contabilità aziendale secondo quanto disposto dal successivo art. 33 e conducano aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano i requisiti oggettivi di cui all'art. 9;

c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione purchè si impegnino alla tenuta della contabilità agraria per almeno tutta la durata del piano di sviluppo;

d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, mezzadri, coloni, loro familiari, coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori che presentino un piano comune di sviluppo aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè i soci ritraggano dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale dal lavoro e impieghino nell'attività aziendale e associata almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, purchè si impegnino alla tenuta della contabilità agraria per almeno tutta la durata del piano di sviluppo.

In caso di piani di sviluppo relativi a fondi concessi a mezzadria o colonia, una volta approvati, i piani stessi possono essere attuati sotto la direzione del mezzadro e del colono, cui si intendono accordare le facoltà per i miglioramenti fondiari che sono riconosciute all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I beneficiari del regime di interventi di cui al presente titolo non possono cedere i terreni cui si riferiscono gli interventi stessi per tutta la durata della realizzazione del piano di sviluppo, salvo che ciò avvenga per successione ereditaria.

Può essere autorizzata dalla giunta regionale la cessione, senza incorrere nella decadenza di cui all'art. 32, qualora vi siano cause di forza maggiore che impediscano al titolare la prosecuzione nella conduzione del fondo.

Tra i soggetti beneficiari hanno la preferenza le imprese familiari coltivatrici singole o associate anche in forma di società semplici riferibili all'agricoltura di gruppo e le cooperative di conduzione a larga base associativa, con precedenza alle imprese a conduzione giovanile.

Art. 7.

Requisiti soggettivi

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi abitualmente e personalmente all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo risultante dall'atto sostitutivo di notorietà e che ricavi dall'attività medesima al meno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale.

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE i requisiti di tempo e di reddito di cui al primo comma sono ridotti al 50%.

Art. 8.

Capacità professionale

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando il richiedente abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda abitualmente e personalmente l'attività agricola come titolare dell'azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Il detto requisito si presume altresì quando il richiedente che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agricolo, veterinario e delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale costituita ai sensi e con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Contro l'atto di accertamento negativo del comitato, è ammesso ricorso alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.

La giunta regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 9.

Requisiti oggettivi

Al momento della presentazione della domanda l'azienda o le aziende devono avere una produzione tale da determinare per i lavoratori in essa o in esse occupati un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori extra-agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità indicati all'art. 11.

Possono presentare il piano di sviluppo anche gli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, al momento della presentazione della domanda, realizzino un reddito da lavoro superiore a non più del 10% di quello medio dei lavoratori extra-agricoli della zona ove ricade l'azienda o la maggior parte di essa, a condizione che dimostrino che un mancato ammodernamento aziendale riporterebbe tale reddito ad un livello inferiore a quello comparabile; ove il piano di sviluppo sia approvato, si applicano le norme di cui all'art. 25, secondo comma della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 10.

Reddito da lavoro

Il reddito da lavoro dell'azienda che presenta il piano di sviluppo viene determinato tenendo a base i seguenti elementi:

1) durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore per ogni addetto all'azienda;

2) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2% per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

3) tasso effettivo di interesse per i capitali eventualmente investiti da terzi.

Art. 11.

Reddito da lavoro comparabile

Per reddito da lavoro comparabile si intende il reddito da lavoro che raggiunga il livello della retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli della zona ove si trova l'azienda.

Per la determinazione dell'obiettivo di reddito comparabile che l'azienda dovrà raggiungere mediante l'attuazione del piano di sviluppo, si moltiplicano i dati forniti dall'ISTAT per ciascuna provincia circa le retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, per il coefficiente di incremento delle medesime verificatosi nell'arco di sei anni anteriori alla presentazione del piano di sviluppo, calcolato dall'ISTAT per provincia, o in mancanza, per regione.

Quando si tratta di piani di sviluppo relativi ad aziende ricadenti in tutto o per la maggior parte in zone montane ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della direttiva n. 75/268/CEE, l'obiettivo di reddito che l'azienda dovrà raggiungere è ridotto al 70% di quello determinato ai sensi del comma precedente.

Ai fini del raggiungimento del reddito di cui al presente articolo, al reddito da lavoro da conseguirsi al termine dell'attuazione del piano calcolato ai sensi dell'articolo precedente, può essere aggiunta un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola non superiore al 20% del reddito proveniente da attività agricole, purchè il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola corrisponda almeno al reddito comparabile per una ULU; nelle zone montane ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della direttiva n. 75/268/CEE, tale quota è elevata al 50% purchè il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola corrisponda almeno al 70% del reddito comparabile per una ULU; nelle citate zone, ai fini di cui sopra puo essere aggiunta al reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola anche l'indennità compensativa di cui all'art. 39.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

Art. 12.

Azienda di riferimento

L'obiettivo di ammodernamento aziendale da attuarsi mediante la realizzazione del piano di sviluppo, si intende conseguito, oltrechè nel caso di cui all'articolo precedente, anche nel caso in cui il piano medesimo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui al precedente art. 5, il livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento.

Tale livello sarà determinato secondo i modelli che verranno stabiliti con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, anche con l'apporto dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) sulla base di convenzioni stipulate dal presidente della giunta, in relazione ai differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi.

Sezione II

REGIME DI INCENTIVAZIONE

Art. 13.

Interventi

Gli imprenditori, i cui piani di sviluppo siano stati approvati a norma della presente legge, possono beneficiare dei seguenti interventi:

a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli interventi globalmente necessari per l'attuazione del piano di sviluppo;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

c) cessione prioritaria in proprietà o in affitto delle terre che si renderanno disponibili in connessione con la cessazione dell'attività agricola secondo le norme previste dalla presente legge, e con il recupero delle terre incolte o mal coltivate accertate ai sensi della vigente legislazione;

d) contributi in conto capitale, in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina ovvero per l'incremento della produzione delle carni ovine e bovine;

e) aiuti alla tenuta della contabilità aziendale;

f) indennità compensativa nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE;

g) indennità integrativa di cui al successivo art. 40.

Art. 14.

Investimenti di carattere turistico o artigianale

Nelle zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, gli interventi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 13 della presente legge possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale collaterali all'attività agricola realizzati nell'ambito dell'azienda per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda, semprechè l'azienda conservi le sue caratteristiche produttive agricole.

Art. 15.

Concorso nel pagamento degli interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento contratti con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegate nell'azienda.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9%, elevabile all'11% per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ai sensi della legge n. 614/1966 ivi comprese le zone classificate montane, ed elevabile al 12% per le zone classificate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

In ogni caso il tasso a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3% e al 2% limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane a norma delle leggi vigenti nonchè alle zone classificate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Il concorso riguarda l'insieme degli investimenti previsti nel piano di sviluppo e ritenuti ammissibili, con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre, e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

Tale concorso può essere concesso per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

La durata del mutuo non potrà essere superiore a venti anni per gli investimenti fondiari ed a dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Art. 16.

Disposizioni particolari per la zootecnia

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto, a titolo di prima dotazione, di bestiame vivo bovino od ovino, il concorso nel pagamento degli interessi per tale acquisto è subordinato alla condizione che il piano stesso dimostri che, alla sua conclusione, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti possa superare il 60% delle vendite complessive della azienda.

Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, la condizione si intende osservata quando tale quota di vendite si riferisca ad una o più aziende associate.

Quando il piano di sviluppo prevede investimenti nel settore suinicolo, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alla condizione che gli investimenti siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiori a 53.333 unità di conto e che a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il 35% degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

La concessione del concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'art. 9 della direttiva n. 72/159/CEE.

Art. 17.

Determinazione dei tassi di interesse

Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sarà uguale alla differenza fra il tasso minimo a carico dell'azienda di cui al terzo comma del precedente art. 15 e il tasso ufficiale di riferimento, e comunque non superiore ai limiti stabiliti nel secondo comma del citato art. 15.

Ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, il consiglio regionale, su iniziativa della giunta, propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la quota di concorso da assegnare a ciascun ente o istituto di credito operante in Toscana.

Art. 18.

Garanzia sussidiaria

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso del pagamento degli interessi ai sensi del successivo art. 30, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito è concessa da parte del « Fondo interbancario » di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, com-

presi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può eccedere il 50 % del mutuo comprensivo di capitale e di interesse, elevabile al 60 % per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, ed elevabile all'80 % per le zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Per le cooperative agricole e le altre forme associate la misura della fidejussione può essere elevata al 90 %. Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito agrario possono essere effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano con la sola garanzia fidejussoria o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Art. 19.

Cessione prioritaria delle terre

La cessione delle terre che si renderanno disponibili a seguito degli interventi relativi alla cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo III sarà accordata con priorità alle imprese familiari coltivatrici singole e associate alla cui conduzione concorrono unità lavorative giovani che abbiano presentato, o s'impegnino a presentare, un piano di sviluppo aziendale e che realizzino con l'accorpamento di terreni contigui a quelli dell'azienda una maggiore produttività aziendale

Art. 20.

Contributi in conto capitale per l'incremento della produzione di carne bovina ed ovina

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva n. 73/131/CEE che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50 % del complesso delle vendite effettuate dalla azienda, può essere concesso, anche in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 16, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione. Per le aziende ricadenti integralmente o prevalentemente nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE che dispongono di almeno 0,50 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui complessivi del contributo di cui al comma precedente sono elevati di un terzo.

Per la conversione dei capi di bestiame in unità di bestiame adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 21.

Contributi in conto capitale per investimenti collettivi nel settore zootecnico

Le associazioni di imprenditori agricoli, costituite ai sensi della vigente legislazione anche sotto forma di società semplice riferibile all'agricoltura di gruppo e quelle costituite in forma cooperativa, le cui aziende ricadono integralmente o prevalentemente nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, ed i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, possono beneficiare dei contributi in conto capitale di cui il precedente articolo, se realizzano investimenti collettivi volti al miglioramento della produzione foraggera, nonchè alla sistemazione dei pascoli sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Tali contributi sono erogati nei limiti e con gli importi, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo.

Art. 22.

Irrigazione

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 % quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 % della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che producono redditi di lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 5, secondo comma.

Art. 23.

Ricomposizione e riordinamento fondiario

I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune, a più fondi, sono aumentati del 5 % quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamata nell'articolo precedente.

Sezione III

PIANI DI SVILUPPO

Art. 24.

Piano di sviluppo - Contenuto

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato e deve essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda, una volta attuato il piano, sarà in grado di raggiungere in linea di massima per una o due ULU un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di comparabilità stabiliti dall'art. 11.

Nel caso che il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenuto conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune, sia dell'azienda di cui è titolare.

In via alternativa il piano di sviluppo deve dimostrare che l'azienda, una volta attuato il piano sarà in grado di raggiungere un livello di redditività pari a quello di una delle aziende di riferimento individuate ai sensi del precedente art. 12.

In particolare il piano di sviluppo deve contenere i seguenti elementi:

1) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda da cui risulti in particolare:

a) ordinamento produttivo esistente;

b) mano d'opera esistente in azienda;

c) situazione economica e finanziaria dell'azienda;

2) descrizione della situazione aziendale al momento in cui sarà ultimato il piano, da cui risulti in particolare:

a) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda alla conclusione del piano;

b) ordinamenti produttivi prescelti nonchè mezzi e strumenti adottati per realizzarli, in relazione ai tempi di lavoro programmati;

c) condizioni di commercializzazione previste;

d) programma di investimenti che si reputa necessario attuare e piano di finanziamenti;

3) elementi di prova di reale disponibilità delle terre che si intendono eventualmente acquisire al fine di ampliare la superficie aziendale

Art. 25.

Piano di sviluppo - Disciplina

Il piano di sviluppo, per essere approvato ai sensi del successivo art. 30 deve armonizzarsi con gli obiettivi della programmazione regionale, comprensoriale e delle comunità montane.

La durata di realizzazione del piano di sviluppo non può essere superiore a sei anni, elevabile a nove anni nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Sono eccezionalmente ammesse varianti ai piani di sviluppo, purchè le medesime siano preventivamente autorizzate e non alterino nè gli obiettivi perseguiti, nè i tempi di realizzazione previsti.

Ai fini di cui sopra si applicano le stesse norme procedurali previste per l'approvazione dei piani di sviluppo.

Art. 26.

Domanda

I soggetti che intendono beneficiare delle provvidenze debbono presentare domanda con allegato un piano di sviluppo alla giunta regionale tramite l'ispettorato provinciale della agricoltura nel cui ambito territoriale siano ricomprese, integralmente o prevalentemente, l'azienda o le aziende agricole in ordine alle quali le provvidenze sono richieste.

La domanda ed il piano di sviluppo dovranno essere compilati su appositi moduli predisposti dalla giunta ed approvati dal consiglio regionale e posti in distribuzione a cura della giunta stessa presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura. A tali moduli dovranno essere inoltre allegati tutti gli atti che saranno ivi indicati. I moduli devono contenere l'indicazione dei documenti da presentare a conclusione della istruttoria.

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande possono essere presentate direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In sede di prima applicazione della presente legge e comunque fino all'approntamento dei moduli di cui al secondo comma del presente articolo le domande dei piani di sviluppo devono essere presentate secondo le modalità previste dalla deliberazione del consiglio regionale del 28 dicembre 1976, n. 747.

Art. 27.

Istruttoria

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ai sensi dell'art. 26, riceve le domande con i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria.

A tali effetti:

a) accerta, preliminarmente, la regolarità della domanda e la sussistenza degli elementi richiesti a norma dell'art. 24 ed invita, eventualmente, il richiedente alle necessarie integrazioni;

b) ammette la domanda ad istruttoria formale accertando, in via pregiudiziale, che il richiedente sia legittimato alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 6, presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 nonché, eventualmente, i requisiti che, ai sensi dell'art. 5, costituiscono titolo preferenziale nella concessione delle provvidenze;

c) ammette la domanda ad esame di merito:

1) valutando la rispondenza degli elementi contenuti nel piano di sviluppo e nei relativi allegati alla disciplina di cui all'art. 24 e agli atti di programmazione di cui all'art. 25, con particolare riferimento alla congruità delle spese preventivate in relazione alle opere ed iniziative che si intendono effettuare e alla rispondenza delle richieste al regime delle provvidenze di cui all'art. 5;

2) invitando, eventualmente, il richiedente alle necessarie rettifiche;

3) redigendo una relazione conclusiva sull'istruttoria svolta.

Terminata l'istruttoria, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione ai sensi dell'art. 26, l'ispettorato trasmette le domande, con i relativi allegati e le relazioni conclusive, alla sezione del comitato consultivo previsto dall'art. 4 competente per territorio.

Nel caso che, malgrado l'invito alle integrazioni e rettifiche, l'esame di cui ai punti *a*) e *b*) abbia esito negativo, l'ispettorato rimette tempestivamente gli atti alla giunta regionale, tramite il comitato consultivo stesso, per la pronuncia di inammissibilità della domanda ad istruttoria di merito.

Art. 28.

Assistenza tecnica nella elaborazione del piano di sviluppo e nella predisposizione delle domande

L'ente di sviluppo agricolo operante in Toscana assiste i soggetti che ne facciano richiesta, senza oneri per gli stessi, ai fini degli adempimenti necessari per poter beneficiare delle provvidenze di cui alla presente sezione, nonchè ai fini delle scelte produttive in relazione all'ambiente ed alla programmazione regionale, comprensoriale e delle comunità montane.

L'assistenza tecnica di cui al precedente comma è prestata con priorità agli imprenditori agricoli a titolo principale che siano coltivatori diretti singoli od associati, nonchè alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli.

Art. 29.

Parere del comitato consultivo

Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti a norma dell'art. 27 il comitato consultivo di cui all'art. 4 esprime il parere sulla rispondenza del piano di sviluppo ai princìpi ed alle disposizioni della presente legge, nonchè sulla sua idoneità alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento mediante gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Gli atti, completi del parere di cui al comma precedente, sono trasmessi alla giunta regionale a cura del presidente della sezione del comitato esecutivo.

Art. 30.

Approvazione dei piani di sviluppo e concessione delle provvidenze - Adempimenti

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e del parere del comitato consultivo, con deliberazione motivata, provvede:

1) all'accettazione della domanda;

2) all'approvazione del piano di sviluppo;

3) alla concessione delle provvidenze.

La deliberazione di cui al comma precedente è trasmessa, a cura della giunta regionale, oltre che all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ed all'interessato, all'ente o istituto di credito quale nulla osta alla stipulazione delle operazioni di credito.

La giunta regionale provvede inoltre a proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le necessarie variazioni alla ripartizione fra gli enti ed istituti di credito della quota di concorso loro assegnata, ai sensi dell'art. 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Ove la giunta regionale pronunci la inammissibilità della domanda, o approvi il piano di sviluppo senza provvedere al relativo finanziamento per carenza dei fondi annuali, e salvi gli effetti che conseguono alla mera approvazione del piano ai sensi dell'art. 19, le relative deliberazioni motivate sono parimenti trasmesse, a cura della giunta regionale, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'interessato, che può ripresentare il piano approvato, con titolo di precedenza nello ambito delle priorità e preferenze stabilite dalla presente legge, alle scadenze di legge dell'anno finanziario successivo.

Art. 31.

Liquidazione delle provvidenze - Adempimenti

Per le provvidenze nelle forme del credito agevolato, la giunta regionale, sulla base degli elenchi dei mutui perfezionati trasmessi bimestralmente dagli enti o istituti di credito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, provvede, con propria deliberazione, alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, comprensivi di quelli di preammortamento, allo scadere delle singole rate dell'ammortamento stesso. La giunta regionale richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i mezzi finanziari necessari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per le provvidenze nelle forme dei contributi aggiuntivi in conto capitale, la giunta regionale provvede alla liquidazione a favore dei richiedenti alle scadenze previste, ai sensi dell'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153. La giunta può delegare un suo componente o un funzionario regionale a provvedere alla liquidazione.

La giunta regionale cura altresì gli adempimenti di cui all'art. 26, quarto e quinto comma ed all'art. 28, ultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 32.

Controlli e scadenze

I soggetti che hanno avuto approvato e ammesso al finanziamento il piano di sviluppo devono, per tutta la durata del piano, presentare alla giunta regionale un resoconto annuale

sullo stato di attuazione del piano, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

La giunta regionale, tramite gli ispettorati provinciali della agricoltura, provvede alla vigilanza sull'attuazione dei piani di sviluppo ed alla verifica della realizzazione delle iniziative finanziate.

La giunta regionale, su proposta degli ispettorati stessi, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 4, pronuncia la decadenza delle provvidenzze concesse e, in tutto o in parte, liquidate, allorquando i beneficiari:

a) abbiano distolto le provvidenze dalle finalità per le quali furono concesse;

b) abbiano fornito nelle domande e nei piani di sviluppo indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione regionale sulla opportunità di concedere le provvidenze;

c) abbiano disatteso l'onere di tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'art. 6;

d) abbiano ceduto i terreni cui si riferiscono le provvidenze in violazione di quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 6.

La decadenza delle provvidenze comporta la restituzione di quanto percetto.

Sezione IV

INTERVENTI PER LA CONTABILITÀ AZIENDALE

Art. 33.

Contributi per la contabilità aziendale

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo gli indirizzi prescelti e le metodologie adottate dalla Regione nel rispetto dell'art. 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo da 473 unità di conto, quale concorso alle spese di contabilità.

Il contributo di cui al comma precedente è erogato in quattro rate annuali, per l'importo di 203 unità di conto nel primo anno, di 133 unità di conto nel secondo, di 85 unità di conto nel terzo e di 52 unità di conto nel quarto.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura nel cui ambito territoriale sia ricompresa, integralmente o prevalentemente, l'azienda in ordine alla quale è richiesto il contributo.

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande possono essere presentate direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la giunta regionale provvede alla concessione, con deliberazione motivata, sulla base dell'istruttoria dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e del parere del comitato consultivo di cui all'art. 4.

La giunta regionale può delegare un suo componente o un funzionario regionale a provvedere alla liquidazione del contributo.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio provvede al controllo sull'impiego dei contributi ed a proporre alla giunta regionale la eventuale sospensione o revoca degli aiuti stessi, qualora non si sia provveduto all'attuazione della contabilità, al quale riguardo la giunta si pronuncia previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 4.

Ai coltivatori diretti, singoli o associati, ed ai mezzadri che, in relazione all'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, siano impegnati alla tenuta della contabilità aziendale, è concesso, per il periodo di durata del piano stesso eccedente i quattro anni, un contributo regionale annuo pari a 85 unità di conto, erogato con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 34.

Contabilità aziendale

Ai fini della tenuta della contabilità aziendale con il contributo della Regione gli imprenditori agricoli possono:

a) tenere direttamente una contabilità annuale, secondo le metodologie predisposte dalla giunta regionale;

b) rivolgersi ai centri di contabilità aziendale riconosciuti idonei dalla Regione;

c) rivolgersi alle associazioni di cui al successivo art. 36.

Art. 35.

Criteri per il riconoscimento dei centri di contabilità aziendale

La giunta regionale con propria deliberazione riconosce i centri abilitati a svolgere il servizio di contabilità aziendale purchè essi siano costituiti da imprenditori agricoli in forma associata, con preferenza coltivatori diretti, o da enti privati emanazione di organizzazioni professionali agricole.

La giunta regionale provvede altresì alla definizione delle metodologie da adottare per la tenuta della contabilità aziendale.

Sezione V

AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE

Art. 36.

E' concesso, a domanda, un contributo di avviamento quale concorso ai costi di gestione alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si associano nelle forme previste dalle leggi vigenti, allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attività a carattere collettivo.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Per ottenere il contributo, le associazioni di cui al primo comma devono essere costituite con voto *pro capite* successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nella concessione del contributo sarà data priorità alle associazioni i cui programmi riguardino l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità e la messa a punto dei piani di sviluppo.

Le domande devono essere presentate alla giunta regionale tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura ove ha sede l'associazione e contenere in allegato l'atto costitutivo dell'associazione medesima.

Si applicano le norme previste dal quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 33.

Art. 37.

Ulteriore contributo regionale

Ai centri di contabilità aziendale di cui all'art. 35 nonchè alle associazioni di cui all'articolo precedente che svolgono attività di assistenza contabile, la giunta regionale, può concedere un ulteriore contributo, fino ad un massimo di 4 milioni di lire in relazione al numero di aziende assistite, a titolo di aiuto di avviamento destinato a coprire i costi di gestione.

Per la presentazione delle domande e la concessione del contributo si applicano le norme di cui all'art. 36.

Art. 38.

Strumenti per la programmazione

Ai fini della verifica della corretta applicazione delle metodologie per la contabilità aziendale, definite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 35, secondo comma, nonchè ai fini della informazione contabile della C.E.E., della ricerca scientifica e della programmazione, i centri di contabilità e le associazioni previste rispettivamente dagli articoli 35 e 36 trasmetteranno sistematicamente e in forma anonima alla giunta regionale i dati tecnico-economici elementari delle contabilità aziendali da loro eseguite.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma precedente, la giunta regionale potrà avvalersi, oltre che degli uffici e dipartimenti della Regione, di istituti specializzati con i quali la giunta stessa stipulerà apposite convenzioni.

Sezione VI

INTERVENTI PER LE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

Art. 39.

Indennità compensativa

Al fine del mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale ed il recupero delle sue risorse nelle zone montane o svantaggiate

ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, la Regione concede, a domanda, un'indennità compensativa annua per la durata di cinque anni agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni mezzadri e compartecipanti, le cui aziende ricadono in tutto o per la maggior parte nelle zone medesime che, al momento della presentazione della domanda esercitino abitualmente e personalmente attività agricola e che si impegnino a continuarla per almeno cinque anni, a condizione che la superficie agricola da essi comunque utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, ivi comprese le quote di comproprietà, le partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, comunità agrarie e simili, nonchè i diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola comunque utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

Si considerano prioritarie le domande presentate da imprenditori agricoli che realizzino piani di sviluppo aziendali od interaziendali approvati in conformità alle disposizioni della presente legge.

I beneficiari dell'indennità compensativa di cui al presente articolo sono esonerati dall'impegno previsto al primo comma qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di perdita della disponibilità della superficie coltivata per espropriazione, od acquisizione per motivi di pubblica utilità.

Nel caso di intervenuta variazione nella titolarità della azienda, l'indennità è concessa al nuovo titolare fino al compimento del quinquennio decorrente dalla data di concessione dell'indennità medesima all'originario titolare, semprechè il nuovo titolare non benefici già della indennità e semprechè si impegni a continuare l'attività agricola fino al compimento del quinquennio.

Fatte salve le condizioni e i limiti di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, l'indennità di cui al presente articolo è erogata dalla giunta regionale in relazione ai diversi svantaggi naturali e socio-economici delle zone interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento, nonchè all'età degli imprenditori con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La deliberazione di cui al comma precedente indica in particolare — in relazione alla misura minima e massima dell'indennità compensativa stabilita per unità di bestiame adulto (UBA) o per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) di cui all'art. 6 della citata legge — gli scaglioni di ampiezza delle imprese i cui titolari beneficiano dell'indennità, in modo da elevare al massimo l'indennità per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.

Art. 40.

Indennità integrativa

Al fine di favorire la permanenza delle forze giovanili nell'agricoltura, la Regione istituisce un'indennità annua integrativa regionale.

Possono beneficiare di tale indennità i giovani coltivatori diretti siano essi proprietari, affittuari e mezzadri o loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che intendono iniziare o proseguire l'attività agricola e la cui azienda abbia avuto approvato un piano di sviluppo ai sensi della presente legge. L'indennità e concessa per la durata di realizzazione del piano stesso.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina l'ammontare dell'indennità in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 41.

Domanda - Istruttoria - Concessione - Revoca

I soggetti che intendono beneficiare degli interventi di cui agli articoli 39 e 40 devono presentare domanda alla giunta regionale, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, su appositi moduli predisposti dalla giunta stessa.

Le domande possono essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Alle domande devono essere allegati tutti gli atti che saranno indicati nei moduli di cui al primo comma.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura ricevute le domande provvede alla loro istruttoria e le trasmette, per il relativo parere, al comitato consultivo di cui all'art. 4.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 57, 58, 59 e 60 della presente legge.

Art. 42.

Elenchi dei beneficiari

Gli elenchi dei beneficiari delle indennità di cui agli articoli 39 e 40 con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario sono pubblicati per trenta giorni all'albo delle comunità montane e dei comuni interessati.

Gli elenchi di cui al comma precedente sono successivamente pubblicati nel Bollettino di informazione di cui all'art. 75.

Art. 43.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 75/268/CEE e dell'art. 4 della legge n. 352/76 le comunità montane provvedono ad includere nei programmi stralcio di cui alla legge n. 1102 del 1971 opere aggiuntive, per la realizzazione di infrastrutture nelle zone indicate nella direttiva medesima ricadenti nei rispettivi territori.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approvando i programmi stralcio di cui al comma precedente provvede a determinare l'importo dei finanziamenti.

Le comunità montane trasmettono alla giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione contenente tutti gli elementi che saranno richiesti dalla giunta medesima sui risultati raggiunti nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 44.

Interventi per investimenti collettivi

Le associazioni di operatori agricoli di cui all'art. 12 della legge n. 352/76, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa con prevalenza di coltivatori diretti, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico possono presentare domanda alla giunta regionale per ottenere gli aiuti di cui al citato art. 12.

Ai fini della presentazione delle domande, della istruttoria, del parere e della concessione e della decadenza si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dai successivi articoli 57, 58, 59 e 60.

Art. 45.

Interventi per investimenti collettivi: programmi delle comunità montane

La Regione può finanziare programmi annuali di investimenti collettivi di cui all'art. 12 della legge n. 352/76 predisposti dalle comunità montane.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma precedente, determinando l'importo dei finanziamenti.

I programmi delle comunità montane, su richiesta degli operatori agricoli, possono contenere interventi relativi ad opere di iniziativa privata.

TITOLO III

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DEI TERRENI RESISI DISPONIBILI A SCOPO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE AZIENDE.

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 46.

Finalità

In collegamento con le misure previste dal titolo II della presente legge, al fine di promuovere il miglioramento delle strutture aziendali agricole attraverso l'ampliamento della superficie agricola utilizzata anche mediante una maggiore mobilità della proprietà e dell'uso dei terreni, è istituito un regime speciale di interventi in favore degli imprenditori e dei lavoratori agricoli indicati nei successivi articoli che cessano

anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate per gli scopi di cui alla presente legge e secondo gli indirizzi della programmazione regionale e comprensoriale.

Art. 47.

Priorità fra le zone territoriali

Al fine di favorire la migliore destinazione delle superfici agricole in relazione agli obiettivi della programmazione regionale e comprensoriale, il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le zone del territorio regionale nelle quali siano prioritariamente applicati gli interventi di cui al presente titolo.

Art. 48.

Regime di interventi

Il regime di interventi previsto dal presente titolo consiste nella concessione di:

a) un'indennità annua a titolo di prepensionamento a favore degli imprenditori e lavoratori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni previste dalla presente legge;

b) un premio di apporto strutturale per coloro che destinano le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo.

Sezione II

INDENNITÀ DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 49.

Soggetti beneficiari

L'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola può essere concessa, a domanda:

a) ai proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole con superficie agricola non superiore ai 15 ettari che destinano le loro terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) agli affittuari coltivatori diretti o conduttori, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti, a condizione che le aziende stesse abbiano una estensione non superiore ai 15 ettari di superficie agricola;

c) ai titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, i quali possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento;

d) in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa;

e) ai coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici dell'indennità di cessazione.

Per la concessione dell'indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del presente articolo per la stessa superficie agricola.

Per ogni azienda il cui titolare benefici dell'indennità di cessazione, l'indennità medesima puo essere concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Nel caso di più coadiuvanti familiari o di più lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente aventi titolo, verrà data la preferenza al richiedente più anziano.

Art. 50.

Requisiti soggettivi

Ai fini della concessione dell'indennità di cessazione della attività agricola i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

a) avere compiuto i 55 anni e non superare i 65 anni di età;

b) dedicare all'attività agricola almeno il 50 % del tempo di lavoro complessivo;

c) ricavare dall'attività agricola almeno il 50 % del reddito da lavoro complessivo.

Si considerano prioritarie le domande presentate da coloro che:

a) abbiano compiuto i 60 anni di età;

b) dedichino all'attività agricola più dei due terzi del tempo di lavoro complessivo, ricavino da tale attività più dei 2/3 del reddito da lavoro complessivo, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 51.

Condizioni richieste

Ai fini della concessione dell'indennità di cessazione della attività agricola gli imprenditori agricoli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 49 devono:

a) avere esercitato l'attività agricola nel quinquennio precedente la presentazione della domanda;

b) non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale ai sensi del titolo II della presente legge;

c) non avere alienato a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda, una quota superiore al 20 % della superficie aziendale.

Ai fini della concessione dell'indennità di cessazione della attività agricola i coadiuvanti familiari e i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla lettera *e*) del precedente art. 49 devono:

a) avere esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni presso l'azienda che cessa l'attività;

b) avere dedicato all'attività agricola, durante i predetti cinque anni, almeno il 50 % del tempo di lavoro complessivo;

c) essere stati ed essere tuttora iscritti in assicurazioni generali obbligatorie per il settore agricolo.

I coadiuvanti familiari devono, inoltre, essere parenti entro il sesto grado del titolare dell'azienda o del coniuge di questo.

Art. 52.

Calcolo del tempo lavorativo e del reddito da lavoro

Per il calcolo del tempo lavorativo ai fini di cui ai precedenti articoli 50 e 51, si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito da lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa e di invalidità e vecchiaia.

Art. 53.

Prova dell'esercizio dell'attività agricola

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle assicurazioni di invalidità e vecchiaia costituisce presunzione assoluta dell'effettivo esercizio dell'attività agricola per il corrispondente periodo.

Costituisce, altresì, presunzione assoluta l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 67.

Nel caso in cui non operino le presunzioni suddette, l'effettivo esercizio dell'attività agricola è accertato dalla giunta regionale tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio ai sensi del successivo art. 57.

Art. 54.

Impegno a non esercitare ulteriore attività agricola

La concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario con atto sottoscritto e autenticato nei modi di legge a non esercitare ulteriormente attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti, in qualità di imprenditore agricolo anche non a titolo principale, coadiuvante familiare a carattere permanente o lavoratore agricolo dipendente.

L'inadempienza comporta la decadenza della concessione ed il recupero dell'indennità percepita fin dall'inizio, maggiorata degli interessi legali.

Il beneficiario dell'indennità può conservare per i propri fabbisogni familiari a sua scelta, in proprietà o in uso, i fabbricati rurali destinati ad abitazione del proprio nucleo familiare e gli annessi, limitatamente a quelli destinati al soddisfacimento dei propri bisogni familiari, nonchè fino al 15 % della superficie ceduta comprensiva dei fabbricati rurali.

Art. 55.

Destinazione delle terre

La concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola è altresì subordinata alla condizione che le superfici sulle quali viene esercitata l'attività che si intende cessare vengano:

a) cedute in proprietà od a titolo di affitto per almeno quindici anni a cooperative agricole, o ad aziende coltivatrici singole o associate il cui piano di sviluppo aziendale o interaziendale, presentato ai sensi del titolo II della presente legge, sia stato approvato e ammesso al finanziamento;

b) oppure ceduto in proprietà od a titolo di affitto per almeno quindici anni all'organismo fondiario di cui al successivo art. 61.

In riferimento alle superfici di cui alla lettera *b*) il prezzo d'acquisto non puo superare l'equo canone d'affitto relativo alle superfici agrarie capitalizzato al tasso di interesse del 2%.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore una rendita vitalizia reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

Il canone di affitto è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di affitto dei fondi rustici.

Art. 56.

Durata e ammontare dell'indennità

L'indennità di cui all'art. 48, lettera *a*), è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione della attività agricola fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed ammonta a 900 unità di conto annue per gli imprenditori agricoli coniugati ed a 600 unità di conto annue per gli imprenditori agricoli non coniugati o vedovi e per tutte le altre categorie di beneficiari.

L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione annua, ovvero, a richiesta dell'interessato, in 12 rate mensili.

Art. 57.

Domanda

Gli imprenditori agricoli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 49 che intendono beneficiare dell'indennità di cui all'art. 48, lettera *a*), debbono presentare domanda alla giunta regionale su appositi moduli predisposti dalla stessa, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è ricompresa integralmente o prevalentemente l'azienda che cessa l'attività.

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande possono essere presentate direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La domanda può essere presentata nel corso dell'anno precedente l'età minima di 55 anni, tuttavia la concessione della indennità non potrà essere anteriore al compimento dell'età minima suddetta.

I coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli a carattere permanente, i quali intendono beneficiare dell'indennità, debbono presentare domanda, secondo la disciplina prevista al primo comma, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, da parte della giunta regionale, della deliberazione di concessione di cui all'art. 59.

Alla domanda deve essere allegato l'atto di cui al primo comma dell'art. 54.

Dovranno essere, inoltre, allegati tutti gli atti che saranno indicati nei moduli di cui al primo comma del presente articolo.

In particolare, se presentata dall'imprenditore agricolo, alla domanda deve essere allegato contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 del codice civile o documentazione pubblica, o certificazione dell'organismo fondiario di cui all'art. 61, da cui risulti la destinazione della superficie agricola sulla quale si esercita l'attività ad una delle finalità previste dalla presente legge, salva l'eventuale ritenzione in uso prevista dal secondo comma dell'art. 54.

Art. 58.

Istruttoria - Parere

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio riceve le domande ed i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria onde accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, compresa la destinazione delle terre agli scopi previsti dalla presente legge.

Terminata l'istruttoria e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, l'ispettorato trasmette le domande stesse, con i relativi allegati e le relazioni conclusive sull'istruttoria svolta, alla sezione del comitato consultivo di cui all'art. 4 competente per territorio, la quale esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Gli atti, completi del parere di cui al comma precedente, sono trasmessi alla giunta regionale a cura del presidente della sezione del comitato consultivo.

Art. 59.

Concessione - Adempimenti

Entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e del parere del comitato consultivo, con deliberazione motivata, si pronuncia sulla domanda e provvede alla concessione.

A cura della giunta regionale, la deliberazione di cui al primo comma è trasmessa, oltrechè all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'interessato, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale quale nulla osta all'erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 44, quarto e quinto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli effetti del citato art. 44, quinto comma.

La giunta regionale cura inoltre gli adempimenti di cui al secondo comma di detto articolo.

Agli effetti di cui al quinto comma dell'art. 57 della presente legge, la giunta regionale provvede altresì alla trasmissione della deliberazione di concessione dell'indennità relativa all'imprenditore agricolo di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dello art. 49, ai coadiuvanti familiari ed ai lavoratori agricoli dipendenti appartenenti all'azienda al cui titolare è stata concessa l'indennità stessa.

Art. 60.

Decadenza

La giunta regionale, tramite gli ispettorati provinciali della agricoltura, vigila sull'effettivo rispetto dell'impegno di cui all'art. 54.

La decadenza dell'indennità, ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 54 è pronunciata dalla giunta regionale, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 4.

La decadenza dell'imprenditore agricolo dall'indennità non comporta il venir meno dell'indennità concessa al coadiuvante familiare od al lavoratore dipendente.

A seguito della decadenza per fatto proprio, del coadiuvante familiare o del lavoratore dipendente, l'indennità viene concessa, a domanda, al coadiuvante o al lavoratore, ove esista, cui l'indennità sarebbe stata concessa in assenza del primitivo assegnatario ai sensi dell'art. 49.

Sezione III

ORGANISMO FONDIARIO

ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE

Art. 61.

Organismo fondiario

Le funzioni di organismo fondiario ai sensi della presente legge sono svolte dall'ente di sviluppo agricolo operante in Toscana, il quale provvede all'acquisizione delle terre, resesi disponibili in seguito alla cessazione dell'attività agricola, mediante compravendita o affitto di durata di almeno quindici anni, ed alla loro destinazione, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Nell'acquisizione in proprietà l'organismo fondiario dovrà dare la preferenza:

1) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto-coltivatrici singole o associate ai sensi della vigente legislazione comprese le società semplici riferibili all'agricoltura di gruppo che presentino il piano di sviluppo;

2) ai terreni necessari per l'ampliamento di cooperative a larga base associativa con prevalenza di coltivatori diretti che presentino il piano di sviluppo;

3) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto-coltivatrici singole o associate e cooperative;

4) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende appartenenti ad imprenditori agricoli iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 4.000.000;

5) alle terre poste in vendita da enti pubblici non territoriali che non siano dipendenti dalla Regione o da enti morali.

Art. 62.

Destinazione delle terre

L'organismo fondiario, anche previa realizzazione di opere di trasformazione, destina tempestivamente le terre agli imprenditori che ne facciano richiesta, mediante concessione in proprietà o in affitto se acquistate a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno quindici anni se acquisite a titolo di affitto, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 19 della presente legge, con preferenza alle aziende familiari coltivatrici singole o associate ed alle cooperative con larga base associativa con prevalenza di coltivatori diretti che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale e interaziendale ai sensi della presente legge.

Qualora una stessa terra sia richiesta da più aziende, l'organismo fondiario, ai fini della cessione, può invitare i richiedenti alla presentazione di un piano di sviluppo interaziendale.

Le terre acquisite dall'organismo fondiario che non possono essere utilizzate a scopi di miglioramento delle strutture agricole, possono essere destinate, in conformità con gli atti di programmazione delle comunità montane e dei comprensori, ad operazioni di riordino fondiario e di accorpamento, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione e miglioramento ambientale.

Qualora le terre suscettibili di utilizzazione agricola non possano essere immediatamente destinate agli scopi di miglioramento strutturale, l'organismo fondiario può adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessione precaria a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento a richiesta dell'organismo fondiario medesimo. Tale concessione non può avere una durata superiore a sei mesi od un anno, a seconda dell'indirizzo produttivo, e non è rinnovabile, salvo casi di forza maggiore. Non può comunque farsi luogo a concessione precaria od a suo rinnovo qualora il terreno e le colture presentino pericolo di depauperamento.

L'organismo fondiario svolge ogni operazione in applicazione del presente articolo previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina annualmente, in base a programmi annuali delle comunità montane e dei comprensori, i limiti finanziari entro i quali l'organismo fondiario può procedere all'acquisizione di terreni in ogni comprensorio o comunità montana.

Sezione IV

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 63.

Premio di apporto strutturale

Per agevolare la mobilità della proprietà e dell'uso delle terre da destinare al miglioramento delle strutture aziendali agricole ovvero ai fini di pubblica utilità, è istituito un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi del presente titolo.

Art. 64.

Beneficiari

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori proprietari di terreni ai quali venga concessa l'indennità di cui all'art. 48, lettera *a*), e che rendano disponibili i terreni per gli scopi previsti dal presente titolo; il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso ed al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto, in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione dell'attività agricola, pongono a disposizione i loro terreni per gli scopi previsti dal presente titolo;

c) ai proprietari che, pur senza aver titolo alla concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola, offrono i propri terreni per gli scopi previsti dal presente titolo;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli dipendenti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo II della presente legge;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli dipendenti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo come previsto al titolo II della presente legge;

f) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni tali contratti, purchè il nuovo affittuario abbia i requisiti previsti dalla presente legge per presentare un piano di sviluppo e s'impegni alla presentazione del piano;

g) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti, che cessano l'attività agricola, anche nel caso in cui non possano fruire della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola, e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dal presente titolo. In questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 %.

Ai fini della concessione del premio si considerano con priorità le domande di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), del presente articolo.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Art. 65.

Ammontare del premio

Il premio, che viene corrisposto in un'unica soluzione successivamente all'effettiva destinazione dei terreni agli scopi di cui al presente titolo, ammonta a otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti norme sull'equo canone, salva la riduzione a sei annualità per i proprietari di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Il premio è maggiorato del 25 % quando i terreni sono offerti in affitto.

Il premio è maggiorato del 40 % per i proprietari di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dell'articolo precedente iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un imponibile non superiore a L. 4.000.000.

Le maggiorazioni previste nei due precedenti commi sono cumulabili.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita di cui all'art. 55 della presente legge.

E' inclusa la corresponsione del premio qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per pubblica utilità ovvero avvenga in applicazione delle leggi sui terreni incolti o malcoltivati.

Art. 66.

Concessione del premio

I soggetti che intendono beneficiare del premio di apporto strutturale devono presentare domanda entro sessanta giorni successivi all'atto di effettiva destinazione delle terre agli scopi di cui al presente titolo compilata su appositi moduli predisposti dalla giunta regionale, allegando gli atti che saranno ivi indicati.

Per la concessione del premio si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dai precedenti articoli 57, 58, 59.

TITOLO IV

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 67.

Istituzione del servizio regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, in base ai principi previsti dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, sull'ordinamento degli uffici, provvede con propria deliberazione, all'istituzione di un servizio di informazione socio-economica per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

b) fornire consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola, o per l'eventuale scelta di un'attività extra-agricola, od anche per l'eventuale definitiva cessazione dell'attività lavorativa;

c) far conoscere le possibilità di perfezionamento professionale nel settore agricolo e le prospettive offerte ai familiari degli imprenditori e lavoratori agricoli nel settore stesso e in altri settori.

Con la stessa deliberazione il consiglio regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle categorie agricole all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali di attività di informazione socio-economica.

Il servizio di informazione socio-economico è svolto in conformità degli obiettivi fissati negli atti di programmazione regionale, comprensoriale e delle comunità montane.

Art. 68.

Affidamento di compiti all'ente di sviluppo agricolo

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, può affidare compiti di informazione socio-economica all'ente di sviluppo agricolo operante in Toscana, dettando contemporaneamente indirizzi e direttive cui l'ente dovrà attenersi nello svolgimento dei compiti affidati.

Art. 69.

Affidamento di compiti ad associazioni, istituzioni ed enti

Per il perseguimento delle predette finalità, compiti di informazione socio-economica inerenti al servizio di cui allo art. 67 possono essere affidati:

a) ad associazioni costituite da produttori agricoli, singoli od associati, che presentino nell'ambito di programmi di assistenza tecnica piani annui di lavoro per iniziative di socio-informazione da svolgersi in collegamento con i competenti servizi regionali. Tali associazioni dovranno assumere come scopo sociale, oltre lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e contabile, la creazione di servizi informativi per i propri associati e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da produttori singoli od associati e con l'adesione di almeno 1000 produttori;

2) avere una durata non inferiore ai dieci anni;

3) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta degli aderenti all'associazione;

4) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale che, entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione, siano formati per almeno il 75% da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) ad istituti ed enti, di diritto pubblico e di diritto privato, emanazione di associazioni professionali o di organismi sindacali del settore agricolo che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie, la cui idoneità allo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica sia stata riconosciuta ai sensi dell'art. 71 e che ne facciano richiesta nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 49, quarto comma della legge n. 153/1975.

L'affidamento avviene con deliberazione della giunta regionale, sulla base della deliberazione del consiglio di cui all'art. 73.

Esso può essere revocato, nell'ipotesi prevista dall'art. 50, secondo comma della legge n. 153/1975, con deliberazione della giunta stessa, su parere della commissione di vigilanza di cui all'art. 72, previa diffida a svolgere correttamente l'attività demandata.

Art. 70.

Riconoscimento delle associazioni

Le associazioni di produttori agricoli operanti nella Regione, indicate alla lettera *a*) del precedente articolo, sono riconosciute con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

La deliberazione di riconoscimento dell'associazione ne approva lo statuto, con le modifiche che appaiono necessarie.

Il riconoscimento è valido per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza di ciascun quinquennio con la procedura di cui al primo comma, previo accertamento della persistenza delle condizioni richieste, e salve le eventuali modifiche statutarie.

Il riconoscimento ed il suo rinnovo sono dati su documentata domanda delle associazioni, da presentarsi al presidente della giunta regionale.

Art. 71.

Riconoscimento della idoneità degli istituti ed enti

L'idoneità a svolgere compiti di informazione socio-economica degli istituti ed enti di cui alla lettera *b*) dell'art. 69, che operino soltanto nell'ambito regionale, è riconosciuta con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, su documentata domanda dell'istituto od ente, da presentarsi al presidente della giunta regionale.

La deliberazione consiliare accerta, in particolare, l'adeguamento delle norme statutarie e dell'organizzazione dello istituto od ente alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui alla presente legge.

Il riconoscimento è valido per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza di ciascun quinquennio con la procedura di cui al primo comma, previo accertamento della persistenza delle condizioni richieste e salvo l'ulteriore adeguamento ai sensi del comma precedente.

Art. 72.

Commissione di vigilanza

L'attività di informazione socio-economica svolta dalle associazioni, istituti ed enti è soggetta alla vigilanza di una apposita commissione, da istituirsi con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa, composta da:

a) un componente la giunta regionale da essa designato, o suo delegato, che la presiede;

b) tre funzionari regionali designati dalla giunta regionale;

c) otto rappresentanti delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, su designazione delle stesse.

La commissione vigila sulla corrispondenza dell'attività svolta ai programmi annuali di cui alla lettera *b*) dell'articolo seguente. A tal fine le associazioni, gli enti ed istituti rimettono annualmente alla commissione una relazione sull'attività svolta.

Art. 73.

Disciplina

Il consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta della giunta:

a) fissa i criteri di riparto dei compiti da svolgersi direttamente dal servizio di cui all'art. 67 ed eventualmente di quelli affidati all'ente di sviluppo agricolo operante in Toscana e di quelli da affidarsi alle associazioni, istituti ed enti, salvaguardando in ogni caso la funzione di coordinamento tecnico del servizio regionale stesso;

b) approva i programmi annuali di attività presentati dalle associazioni, istituti o enti di cui al precedente art. 69 e ne determina il volume della spesa complessiva ritenuta ammissibile sulla quale è concesso un contributo annuo fino alla misura massima del 70 per cento.

Art. 74.
Contributi

Sulla base della deliberazione consiliare di cui all'art. 73, lettera *b*), la giunta regionale provvede con proprie deliberazioni alla concessione e liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 59 e 60 della legge n. 153/1975 e degli eventuali anticipi.

Art. 75.
Bollettino regionale di informazione socio-economica

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura nazionale e regionale e della popolazione agricola, la giunta regionale provvede alla pubblicazione e divulgazione di un bollettino mensile contenente statistiche e informative sulle possibilità che si offrono ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonchè sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro in genere.

Sezione II
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art 76.
Delega delle funzioni

Le funzioni inerenti al servizio di qualificazione professionale di cui agli articoli 55 e seguenti della legge n. 153/1975 costituiscono interventi per la formazione professionale nell'agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, e successive modificazioni, e sono delegate alle provincie ai sensi degli articoli 16 e seguenti della legge stessa.

La delega comprende anche il potere:

a) di affidare lo svolgimento di attività relative a tali funzioni alle associazioni o istituzioni costituite dalle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 56, primo comma, della legge n. 153/1975;

b) di riconoscere le medesime associazioni ed istituti di cui all'art. 56, secondo comma, della legge n. 153/1975, nel rispetto delle norme di cui all'art. 69 della presente legge;

c) di rilasciare gli attestati ufficiali di proficua frequenza ai corsi, di cui all'art. 58, ultimo comma, della legge n. 153/1975;

d) di corrispondere i premi di frequenza ai sensi dell'art. 61 della stessa legge.

Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6.

Art 77.
Indirizzi

Nell'esercizio della delega, oltre a rispettare gli indirizzi indicati agli articoli 19 e seguenti della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, in quanto compatibili, le provincie dovranno attenersi ai principi fondamentali posti nella legge n. 153/1975 in ordine:

1) alla assicurazione della partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel caso di esercizio diretto delle attività;

2) alle modalità e condizioni di riconoscimento delle associazioni e istituzioni specializzate costituite da tali organizzazioni, di cui agli articoli 69 della presente legge e 56, secondo comma, della legge n. 153/1975;

3) alla istituzione e disciplina dei corsi di qualificazione professionale e dei programmi di esami, di cui agli articoli 57 e 58 della legge stessa.

Art. 78.
Finanziamento

Le somme trasferite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli precedenti verranno ripartite fra gli enti delegati e saranno da essi gestite ai sensi degli articoli 28 e seguenti della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6.

La gestione di tali somme dovrà avvenire separatamente da quelle dei finanziamenti previsti per gli altri interventi per la formazione professionale.

Art. 79.
Norma finanziaria generale

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 33 ed agli articoli 37 e 40, è autorizzata una prima tranche di spesa di L. 7.255.315.430 corrispondente ai fondi assegnati dallo Stato per gli anni 1974-75 e 1976 a norma della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La spesa di cui sopra farà carico ai capitoli del bilancio 1977 che si istituiscono con la seguente variazione di bilancio:

SPESE DI INTERVENTO

Di nuova istituzione:

1) Interventi a carattere istituzionale regionale

Cap 10750. — Spese concernenti la diramazione dei bollettini regionali e l'impiego di altri mezzi di informazione (art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L. 14.259.430/1974; L. 33.272.000/1975; L. 31.611.000/1976) L. 79.142.430

Cap. 10800. — Spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge n. 153/1975 (art. 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L. 39.000.000/1974; L. 36.000.000/1975; L. 36.000.000/1976) » 111.000.000

1. Obiettivo Formazione

1.2. Piano di intervento per la formazione professionale

1.2.1. Programma per la formazione professionale

Cap 12300. — Spese per l'attività di qualificazione professionale per le persone che lavorano in agricoltura svolta direttamente dalla Regione o affidata ad associazioni professionali e di produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale (articoli 55 e 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (lire 86.666.000/1974; L 179.195.000/1975; L 263.577.000/1976) L. 529.438.000

Cap 12400. — Contributi per l'assunzione e l'utilizzazione ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge n. 153/1975 di consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dall'art. 53 della legge stessa (art. 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L 78.838.000/1975; L 95.586.000/1976) » 174.424.000

3. Obiettivo Sviluppo delle attività economiche

3.6. Piano di intervento sulle strutture produttive

3.6.1. Programma per il potenziamento delle strutture produttive nei settori dell'agricoltura delle foreste e della pesca

Cap. 38110. — Contributi in conto interessi a favore di aziende agricole singole od associate per l'attuazione dei piani di sviluppo (art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L. 520.000.000/1974; L 784.000.000/1975; L 958.000.000/1976) L. 2.262.000.000

Cap. 38120. — Contributi integrativi in conto capitale per la realizzazione dei piani di sviluppo zootecnico (art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L. 73.000.000/1974; L. 125.000.000/1975; L 146.000.000/1976) » 344.000.000

3.9. Altri interventi

Cap. 57250. — Contributi in conto capitale ad imprenditori che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità al disposto dall'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/1972 (art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (lire 160.000.000/1974; L 370.000.000/1975; L 502.000.000/1976) L. 1.032.000.000

Cap. 57300. — Contributi in conto capitale per facilitare l'avviamento delle associazioni di assistenza internazionale (art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L. 19.000.000/1974; lire 40.000.000/1975; L. 40.000.000/1976) » 99.000.000

Cap. 57350. — Piani di apporto strutturali in favore di coloro che destinano le terre, delle quali sono proprietari, per le finalità di cui all'art. 37 della legge n. 153/1975 (art. 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L. 352.000.000/1974; L. 571.000.000/1975; L. 1.171.000.000/1976) » 2.094.000.000

Cap. 57400. — Spese relative all'attività di informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura svolta direttamente dalla Regione o affidata ad associazioni appositamente istituite (articoli 48 e 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153) (L. 86 660.000/1974; L. 223.997.000/1975; L. 219.648.000/1976) . L. 530.311.000

Totale . . . L. 7.255.315.430

Alla copertura del relativo onere si provvede con le disponibilità finanziarie residuate ai capitoli 20405, 20410, 20415, 20420, 20425, 20430, 20435, 20440, 20445, 20450 del bilancio per l'anno 1976 avvalendosi del disposto dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1951, n. 64.

Le tranches di spesa relative agli anni 1977 e seguenti saranno finanziate in relazione ai fondi attribuiti annualmente alla Regione ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

Al finanziamento degli interventi di cui all'ultimo comma dell'art. 33 ed agli articoli 37 e 40, sarà fatto fronte con fondi propri della Regione, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci per gli anni 1977 e seguenti.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE DI CUI ALLA DIRETTIVA (CEE) n. 268/75 DETERMINATE CON DIRETTIVA (CEE) n. 273/75.

PROVINCIA DI AREZZO

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 3, *della direttiva (CEE) n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Anghiari	13.058	13.058
2	Badia Tedalda	11.906	11.906
3	Bibbiena	8.641	8.641
4	Caprese Michelangelo	6.675	6.675
5	Castel Focognano	5.661	5.661
6	Castel San Nicolò	8.314	8.314
7	Chitignano	1.470	1.470
8	Chiusi della Verna	10.232	10.232
9	Loro Ciuffenna	8.675	8.675
10	Montemignaio	2.606	2.606
11	Monterchi	2.873	2.873
12	Ortignano Raggiolo	3.645	3.645
13	Pieve Santo Stefano	15.577	15.577
14	Poppi	9.703	9.703
15	Pratovecchio	7.548	7.548
16	Sestino	8.046	8.046
17	Stia	6.271	6.271
18	Subbiano	7.824	7.824
19	Talla	6.018	6.018
20	Arezzo	38.453	16.553
21	Capolona	4.737	3.005
22	Castelfranco di Sopra	3.764	2.370
23	Castiglion Fibocchi	2.570	1.270
24	Pian di Scò	1.843	870
25	Terranuova Bracciolini	8.537	70
	Sommano . . .	204.647	168.881

2. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 4, *della direttiva (CEE) n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
26	Cavriglia	6.091	810
27	Castiglion Fiorentino	11.125	3.670
28	Cortona	34.234	15.860
29	San Sepolcro	9.148	9.148
	Sommano . . .	60.598	29.488

PROVINCIA DI FIRENZE

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 3, *della direttiva (CEE) n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Cantagallo	8.268	8.268
2	Firenzuola	27.206	27.206
3	Londa	5.932	5.932
4	Marradi	15.407	15.407
5	Palazzuolo sul Senio	10.890	10.890
6	San Godenzo	9.919	9.919
7	Vernio	5.354	5.354
8	Fiesole	4.211	30
9	Montemurlo	3.066	1.443
10	Pelago	5.478	2.895
11	Reggello	12.122	5.210
12	Sesto Fiorentino	4.904	380
	Sommano . . .	112.757	92.934

2. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 4, *della direttiva (CEE) n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
13	Greve	16.904	11.197
14	Barberino di Mugello	15.660	15.660
15	Borgo San Lorenzo	14.615	14.615
16	Calenzano	7.687	540
17	Dicomano	6.184	6.184
18	Pontassieve	11.443	5.020
19	Rufina	4.568	4.568
20	San Piero a Sieve	3.663	3.663
21	Scarperia	7.937	7.937
22	Vaglia	5.694	5.694
23	Vaiano	3.334	1.863
24	Vicchio	13.889	13.889
	Sommano . . .	111.578	90.830

PROVINCIA DI LIVORNO

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 4, *della direttiva* (*CEE*) *n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Sassetta	2.659	2.659
	Sommano . .	2.659	2.659

2. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 5, *della direttiva* (*CEE*) *n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
2	Campo nell'Elba	5.566	5.566
3	Capoliveri	3.951	3.951
4	Marciana	4.518	4.518
5	Marciana Marina	575	575
6	Porto Azzurro	1.336	1.336
7	Portoferraio	4.787	4.787
8	Rio Marina	1.954	1.954
9	Rio nell'Elba	1.678	1.678
10	Capraia Isola	1.926	1.926
	Sommano . . .	26.291	26.291

PROVINCIA DI LUCCA

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 3, *della direttiva* (*CEE*) *n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Bagni di Lucca	16.465	16.465
2	Barga	6.653	6.653
3	Borgo a Mozzano	6.698	6.698
4	Camporgiano	2.710	2.710
5	Careggine	2.446	2.446
6	Castelnuovo di Garfagnana	2.850	2.850
7	Castiglione di Garfagnana	4.864	4.864
8	Coreglia Antelminelli	5.278	5.278
9	Fabbriche di Vallico	1.553	1.553
10	Fosciandora	1.982	1.982
11	Gallicano	3.050	3.050
12	Giuncugnano	1.894	1.894
13	Minucciano	5.700	5.700
14	Molazzana	3.163	3.163
15	Pescaglia	7.580	7.580
16	Piazza al Serchio	2.709	2.709
17	Pieve Fosciana	2.877	2.877
18	S. Romano in Garfagnana	2.604	2.604
19	Seravezza	3.937	3.937
20	Sillano	6.215	6.215
21	Stazzema	8.072	8.072
22	Vagli di Sotto	4.102	4.102
23	Vergemoli	2.730	2.730
24	Villa Basilica	3.648	3.648
25	Villa Collemandina	3.481	3.481
26	Camaiore	8.541	2.250
27	Capannori	15.660	3.040
28	Lucca	18.553	1.175
	Sommano . . .	156.015	119.726

PROVINCIA DI GROSSETO

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 3, *della direttiva* (*CEE*) *n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Arcidosso	9.339	9.339
2	Castell'Azzara	6.472	6.472
3	Roccalbegna	12.484	12.484
4	Santa Fiora	6.252	6.252
5	Seggiano	4.953	4.953
6	Castel del Piano	6.780	3.092
7	Cinigiano	16.160	4.714
	Sommano . . .	62.440	47.306

2. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art.* 3, *paragrafo* 4, *della direttiva* (*CEE*) *n.* 268/75.

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
8	Civitella Paganico	19.271	10.385
9	Massa Marittima	28.410	28.410
10	Monterotondo Marittimo	10.213	10.213
11	Montieri	10.834	10.834
12	Roccastrada	28.437	9.504
13	Manciano	37.285	37.285
14	Pitigliano	10.289	10.289
15	Scansano	27.356	12.311
16	Semproniano	8.112	8.112
17	Sorano	17.459	17.459
	Sommano . . .	197.666	154.802

3. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 5, della direttiva (CEE) n. 268/75.*

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
18	Monte Argentario	6.023	6.023
	Sommano .	6.023	6.023

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 268/75.*

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Aulla	5.979	5.979
2	Bagnone	7.379	7.379
3	Casola in Lunigiana	4.253	4.253
4	Comano	5.457	5.457
5	Filattiera	4.898	4.898
6	Fivizzano	17.681	17.681
7	Fosdinovo	5.241	5.241
8	Licciana Nardi	5.596	5.596
9	Mulazzo	5.265	5.265
10	Pontremoli	18.282	18.282
11	Tresana	4.429	4.429
12	Zeri	7.330	7.330
13	Carrara	7.100	3.240
14	Massa	9.383	5.425
15	Montignoso	1.667	565
16	Podenzana	1.720	1.025
17	Villafranca in Lunigiana	2.949	2.704
	Sommano . .	115.609	105.749

PROVINCIA DI PISA

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva (CEE) n. 268/75.*

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Buti	2.308	820
2	Calci	2.516	2.516
3	Castelnuovo di Val di Cecina	8.878	8.878
4	Montecatini Val di Cecina	15.538	15.538
5	Monteverdi Marittima	9.836	9.836
6	Pomarance	22.754	22.754
7	Volterra	25.285	25.285
	Sommano . . .	87.115	84.036

PROVINCIA DI PISTOIA

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 268/75.*

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Abetone	3.126	3.126
2	Cutigliano	4.339	4.339
3	Marliana	4.299	4.299
4	Sambuca Pistoiese	7.754	7.754
5	Piteglio	5.005	5.005
6	San Marcello Pistoiese	8.518	8.518
7	Montale	3.202	1.870
8	Pescia	7.914	5.616
9	Pistoia	23.677	13.240
	Sommano . . .	67.834	53.767

PROVINCIA DI SIENA

1. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 268/75.*

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
1	Abbadia S. Salvatore	5.892	5.892
2	Castiglione d'Orcia	14.184	14.184
3	Piancastagnaio	6.970	6.970
	Sommano . . .	27.046	27.046

2. — *Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva (CEE) n. 268/75.*

N.	Comuni	Superficie territoriale (ettari)	Superficie delimitata (ettari)
4	Chiusdino	14.181	2.100
5	Montalcino	24.362	8.034
6	Monticiano	10.945	10.945
7	Radicondoli	13.253	13.253
8	Cetona	5.319	2.700
9	Chianciano Terme	3.652	1.180
10	Montepulciano	16.558	1.443
11	Radicofani	11.846	11.846
12	Sarteano	8.527	6.410
13	S. Casciano Bagni	9.186	9.186
14	Gaiole in Chianti	12.899	5.630
15	Radda in Chianti	8.056	4.230
	Sommano . . .	138.784	76.957

RIEPILOGO GENERALE

Comuni	Comuni interessati N.	Superficie delimitata (ettari)
Arezzo	29	198.369
Firenze	24	183.764
Grosseto	18	208.131
Livorno	10	28.950
Lucca	28	119.726
Massa Carrara	17	105.749
Pisa	7	84.036
Pistoia	9	53.767
Siena	15	104.003
Totale Regione	157	1.086.495

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione di ovini, bovini, caprini in unità bestiame adulto (UBA) prevista dall'art. 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (CEE) n. 258/75.

Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni	1,0 UBA
Pecore	0,15 UBA
Capre	0,15 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimi e minimi per UBA definiti all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva (CEE) n. 258/75.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze addì, 7 settembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 agosto 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 settembre 1977*).

(13117)

Avvisi di rettifica

Nella legge regionale 4 agosto 1977, n. 45, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 12 agosto 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 23 settembre 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, terzo comma, n. 1), leggasi: « agricoli, *prestiti* agevolati fino ad un massimo di 5 anni, dei... » anziché « agricoli agevolati fino ad un massimo di 5 anni, dei... ».

all'art. 6, lettera *d*), 2° paragrafo, leggasi: «... possono essere concessi contributi in conto capitale nella *misura* massima del 50%...» anziché: «...possono essere concessi contributi in conto capitale nella massima del 50 %....».

all'art. 7, primo rigo, leggasi: « Al fine di preservare *l'attività* agricola...» anziché: « Al fine di preservare agricola...».

all'art. 8, settimo rigo, leggasi: «...di sviluppo zootecnico di cui al precedente articolo...» anziché «...di sviluppo zootecnico *e* di cui al precedente articolo ...».

(996)

Nella legge regionale 11 agosto 1977, n. 48, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 43 del 19 agosto 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 23 settembre 1977, all'art. 1, primo rigo in luogo di « ... L. 305.000.000 ... », leggasi: « ... L. 3.205.000.000 ... ».

(997)

Nella legge regionale n. 56 del 22 agosto 1977, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 45 del 26 agosto 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 22 ottobre 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, lettera *f*): anziché «...acquisto di proprietà contadina *e* singola...» leggasi «...acquisto di proprietà contadina singola...».

all'art. 2, secondo comma: anziché «...il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3, lettera *c*)...», leggasi: «...il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3, *lettera e) e la concessione dei contributi di cui al punto* 4, lettera *c*),...».

all'art. 5, terzo comma, anziché «...subordinate alla *prestazione*», leggasi: «...subordinate alla *presentazione*».

(998)

Nella legge regionale 24 agosto 1977, n. 63, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 47 del 1° settembre 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 dell'8 novembre 1977, all'art. 6 - dopo le variazioni « In aumento - Cap. 12000 - Oneri per le funzioni delegate art. 28 legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6 », leggasi: « *In diminuzione* ».

(999)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780410)